

ACC 10000/1146/632 091. 4696 M WAGES - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI INFORTUNI -
SUL LANDRO - ROME MAR. 1943 - AUG. 1944

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI INFORTUNI -

LAURO - ROME

MAR. 1943 - AUG. 1944

DIREZIONE GENERALE IN ROMA

Sedi N.
Uffici locali
Ospedali N.
Ambulatori

DIREZIONE GENERALE

Allegato n. 26

Situazione al 1 agosto 1944

PERSONALE (di ruolo e a contratto)

	Gradi	Amministrativo		Sanitario		Legale		Tecnico		Totale	
		Presenti	Richiam.	Presenti	Richiam.	Presenti	Richiam.	Presenti	Richiam.	Maschile	Femm.
1°		5	-	-	-	1	-	-	-	6	-
2°		4	-	-	-	1	-	-	-	5	-
3°		6	-	3	-	2	-	1	-	12	-
4°		7	-	3	-	1	-	-	-	11	-
5°		7	-	-	-	2	-	3	-	12	-
5° bis		20	-	-	-	5	-	1	-	32	-
6°		16	4	-	1	-	-	-	-	16	5
7°		5	3	-	-	-	-	-	1	5	4
7° bis		23	2	-	-	-	-	-	-	20	3
8°		21	2	-	-	-	-	-	-	13	8
9°		10	4	-	-	-	-	-	-	7	3
10°		17	2	-	-	-	-	-	-	17	-
11°		26	3	-	-	-	-	-	-	26	3
12°		20	6	-	-	-	-	-	-	20	6
Totale		193	20	6	1	12	-	5	1	202	14

210

PERSONALE AGGIUNTO

	Personale			Richiamati
	Maschile	Femm.	Totale	
Segretari	6	-	6	6
Applicati	17	18	35	6
Commessi	3	2	5	2
Infermieri	-	-	-	-
Autisti	-	-	-	-
Fattorini	3	-	3	2
Totale	29	20	49	16

Legali	-	-	-	-	-
Sanitari	-	-	-	-	-
Direttori di lavoro e assistenti edili	2	-	-	2	-
Impiegati { concetto ordine	2	1	3	3	-
	1	11	12	12	-
Commessi	-	-	-	-	-
Infermieri	-	-	-	-	-
Autisti	-	-	-	-	-
Fattorini	5	-	-	5	-
<i>Totale</i>	10	12	22	22	-

PERSONALE PROVVISORIO

Sanitari (orario intero)	3	-	3	-	-
Impiegati	7	22	29	-	-
Commessi	2	7	9	-	-
Infermieri	-	-	-	-	-
Fattorini	10	-	10	6	6
<i>Totale</i>	20	29	57	6	6

PERSONALE TECNICO ad orario parz.

Sanitari	3	-	3	-	-
" provv.	-	-	-	-	-
Infermieri	-	-	-	-	-
Legali	1	-	1	-	-
" provv.	-	-	-	-	-
<i>Totale</i>	4	-	4	-	-

TOTALE GENERALE del PERSONALE uomini n. 273
donne " 75

totale.....n. 348
=====

in servizio militare n° 50

DIREZIONE GENERALE IN ROMA

Sedi N.
Uffici locali
Ospedali N.
Ambulatori

SEDE DI ROMA

allegato n. 26

Situazione al 1 agosto 1944

PERSONALE (di ruolo e a contratto)

	Gradi	Amministrativo		Sanitario		Legale		Tecnico		Totale	
		Presenti	Richiam.	Presenti	Richiam.	Presenti	Richiam.	Presenti	Richiam.	Maschile	Femm.
1°											
2°											
3°		2	-	-	-	1	-	-	-	3	-
4°		-	-	5	2	1	-	-	-	6	-
5°		1	-	2	-	-	-	-	-	3	-
5° bis		6	2	2	-	-	-	-	-	8	-
6°		9	-	1	3	-	-	-	-	10	-
7°		4	1	-	-	-	-	-	-	3	1
7° bis		14	1	-	-	-	-	-	-	12	2
8°		11	2	-	-	-	-	-	-	7	4
9°		7	2	-	-	-	-	-	-	5	2
10°		5	-	-	-	-	-	-	-	4	1
11°		9	3	-	-	-	-	-	-	6	3
12°		19	5	-	-	-	-	-	-	19	-
Totale		87	10	10	5	2	-	-	-	86	13

99

PERSONALE AGGIUNTO

	Personale			Richiamati
	Maschile	Femm.	Totale	
Segretari	4	-	4	-
Assistenti sociali e sanit.	-	5	5	-
Applicati	11	2	13	1
Commessi	2	1	3	-
Infermieri	2	4	6	-
Autisti	-	-	-	-
Fattorini	3	-	3	2
Totale	22	12	34	3

Total

PERSONALE AGGIUNTO

Segretari	
Assistenti sociali e sanit.	4980
Applicati	4980

PERSONALE STRAORDINARIO

Totale

PERSONALE PROVVISORIO

Legal11

Legali	-	-	-	-
Sanitari	-	-	-	-
Direttori di lavoro e assistenti edili	-	-	-	-
Impiegati { concetto	-	-	-	-
{ ordine	-	1	1	-
Commessi	-	1	1	-
Infermieri	-	1	1	-
Autisti	-	-	-	-
Fattorini	6	-	6	-
Totale	6	3	9	-

PERSONALE PROVVISORIO

legali				
Sanitari (orario intero)	1	-	1	-
Impiegati	-	-	-	-
Commessi	3	11	14	-
Infermieri	1	-	1	-
Fattorini	-	-	-	-
	3	-	3	-
Totale	8	11	19	-

PERSONALE TECNICO ad orario parz.

Sanitari	17	--	17	3
" provv.				
Infermieri				
Legali				
" provv.				
Totale	17	--	17	3

TOTALE GENERALE del PERSONALE uomini n.139 in servizio mili-
 donne " 39 tare n°. 27
 totale.....n.178
 =====

Allegato n. 27


*Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro*
ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI
DIREZIONE GENERALE IN ROMA

NORME PER IL PERSONALE AGGIUNTO

(approvate dal Comitato esecutivo nella seduta del 14 febbraio 1935-XIII)

ROMA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO A. FILIPPICCI
Viale Aventino, 44 - Telef. 880-152
1935 - XIII

4979



*Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro*

DIREZIONE GENERALE IN ROMA

NORME PER IL PERSONALE AGGIUNTO

(approvate dal Comitato esecutivo nella seduta del 14 febbraio 1935-XIII)

ROMA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO A. FILIPPUCI
Viale Aventino, 44 - Telef. 580-152
1935 - XIII

4978

NORME PER IL PERSONALE AGGIUNTO

Articolo 1

Classificazione del personale aggiunto.

Il personale di cui all'art. 2, terzo comma, del regolamento per il personale approvato con decreto 23 dicembre 1933-XII del Ministro delle corporazioni, dopo un periodo di prova di sei mesi prorogabili di altri tre mesi, può essere classificato a seconda delle funzioni esercitate e dei titoli posseduti, a criterio insindacabile dell'amministrazione, nelle categorie seguenti:

Personale di concetto: con le qualifiche di segretario o ispettore aggiunto;

Personale d'ordine: con la qualifica di applicato aggiunto;

Personale subalterno e di servizio: con le qualifiche di commesso, autista, infermiere o fattorino aggiunto.

Articolo 2

Retribuzione.

La retribuzione normale del personale aggiunto è costituita:

- 1) dallo stipendio
- 2) dal supplemento di servizio attivo
- 3) da un assegno di famiglia.

La retribuzione è pagata posticipatamente e mensilmente al netto della riduzione di legge e della ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Il supplemento di servizio attivo non è corrisposto al personale aggiunto nei casi nei quali il regolamento per il personale ne stabilisce la soppressione.

L'assegno di famiglia è corrisposto nella misura e con le norme stabilite dall'art. 12 del regolamento per le competenze accessorie approvato il 31 gennaio 1934-XII e con le riduzioni contemplate dal regio decreto legge 14 aprile 1934, n. 561, in rapporto alle residenze.

4

Alla fine di dicembre di ogni anno viene corrisposta una seconda mensilità di retribuzione, oltre quella normale, nei limiti e nei modi stabiliti dall'art. 14 del regolamento per il personale.

Articolo 3

Aumenti triennali di stipendio.

E' stabilita la concessione di aumenti triennali di stipendio nelle misure previste per i gradi 7°, 9°, 10°, 11° e 12° della tabella allegata al regolamento per il personale (e cioè rispettivamente L. 650, L. 450, L. 400, L. 350 e L. 300 al lordo della riduzione di legge e della imposta di ricchezza mobile) ed alle condizioni e con le norme di cui all'art. 16 del regolamento precitato.

Le scadenze di detti aumenti sono fissate al 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno.

Articolo 4

Competenze accessorie.

Il trattamento economico in caso di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario viene corrisposto nelle misure e con le norme stabilite dal regolamento per le competenze accessorie rispettivamente per i gradi 7°, 9°, 10°, 11° e 12°.

Articolo 5

Congedi ordinari.

Il personale che abbia compiuto almeno tre anni di effettivo servizio potrà usufruire, senza privazione di retribuzione, di congedi ordinari che in complesso non eccedano per ciascun anno i seguenti periodi: venticinque giorni per i segretari e ispettori aggiunti; venti giorni per gli applicati aggiunti; quindici giorni per i commessi, autisti, infermieri e fattorini aggiunti.

I detti periodi saranno ridotti a sedici, dodici e dieci giorni rispettivamente se il personale abbia compiuto un anno di servizio, ma non un triennio.

In c
stituto e
seguente

a)
zianità e
b)
zianità
c)
zianità

Dalla
caso in
dell'art

A
Fondo
to ind
somm
S

a car
legge
per f
comu
sono

sulle

cont
cent

serv
vo

Articolo 6

Trattamento di malattia.

In caso di malattia non interrotta e controllata dai sanitari dell'Istituto e che impedisca di prestare servizio, il personale ha diritto al seguente trattamento:

- a) a un mese a intera retribuzione e a due a metà, se abbia un'anzianità di servizio non superiore a cinque anni;
- b) a tre mesi a intera retribuzione e a tre a metà, se abbia un'anzianità di servizio tra cinque e dieci anni;
- c) a sei mesi a intera retribuzione e a sei a metà, se abbia un'anzianità di servizio superiore a dieci anni.

Dalla retribuzione è escluso il supplemento di servizio attivo, salvo il caso in cui ne sia concessa la corresponsione totale o parziale a norma dell'art. 21, quinto comma, del regolamento per il personale.

Articolo 7

*Previdenza.**a) Fondo di previdenza.*

A favore del personale l'Istituto versa annualmente una somma al Fondo di previdenza e di garanzia, il cui ammontare risultante dal conto individuale sarà liquidato alla cessazione dal servizio al netto delle somme eventualmente dovute all'Istituto.

Sui conti individuali sono accreditati:

- 1) il contributo normale annuo dell'Istituto pari al 10 % e quello a carico del personale pari al 5 % dello stipendio netto da riduzione di legge e da imposta di ricchezza mobile, da accreditarsi a fine d'anno, per i segretari o ispettori aggiunti e per gli applicati aggiunti; per i commissari, autisti, infermieri e fattorini aggiunti invece i contributi sono nella misura rispettivamente dell'8 % e del 4 %.

Il contributo del personale è versato mediante ritenuta mensile sullo stipendio;

- 2) gli interessi sulle somme nette precedentemente accumulate da conteggiarsi e capitalizzarsi a fine d'anno nella misura del cinque per cento.

Il conto individuale di previdenza è liquidato alla cessazione dal servizio secondo le norme stabilite dal regolamento per il personale, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma dell'articolo seguente.

b) Assicurazione obbligatoria.

Per il personale con retribuzione non superiore a L. 800 mensili nette i contributi per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia sono addebitati al conto individuale di previdenza e versati all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Per il personale già iscritto o che sia iscritto successivamente all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale sarà continuato il versamento dei contributi predetti anche quando la retribuzione abbia superato il limite sopraindicato.

Articolo 8*Cessazione dal servizio.*

Il termine di preavviso, salvo il caso previsto dall'art. 9, ultimo comma, della legge sul contratto d'impiego privato, è determinato nel modo seguente:

A) - per il personale che avendo superato il periodo di prova, non ha raggiunto i cinque anni di servizio:

- 1) mesi tre di preavviso per i segretari o ispettori aggiunti;
- 2) mesi due di preavviso per gli applicati aggiunti;
- 3) mesi uno di preavviso per i commessi, autisti, infermieri e fattorini aggiunti.

B) - per il personale che ha superato i cinque anni di servizio, ma non ha raggiunto i dieci:

- 1) mesi quattro per i segretari o ispettori aggiunti;
- 2) mesi tre per gli applicati aggiunti;
- 3) mesi due per i commessi, autisti, infermieri e fattorini aggiunti.

C) - per il personale che ha superato dieci anni di servizio:

- 1) mesi cinque per i segretari o ispettori aggiunti;
- 2) mesi quattro per gli applicati aggiunti;
- 3) mesi tre per i commessi, autisti, infermieri e fattorini aggiunti.

In caso di mancato preavviso nei termini suddetti, l'Istituto corrisponderà una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

In caso di morte dell'impiegato il fondo di previdenza e le indennità di cui nel comma precedente saranno devoluti secondo le norme dell'articolo 13 della legge precitata: in mancanza dei superstiti ivi indicati il fondo di previdenza sarà devoluto agli eredi legittimi o testamentari.

Articolo 9

*Disposizioni generali e transitorie.**a) Anzianità di servizio.*

L'anzianità di servizio utile agli effetti del trattamento di congedo, di malattia e di cessazione dal servizio, è determinata dalla data di assunzione in servizio.

b) Aumenti triennali.

Per il personale assunto in servizio prima del 1° ottobre 1934-XII, l'anzianità decorre da quest'ultima data agli effetti dei successivi aumenti triennali di stipendio, mentre la corresponsione di eventuali arretrati avrà effetto dal 1° gennaio 1935-XIII.

c) Benefici per benemeritenze fasciste.

A favore del personale che risulti iscritto al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922 saranno concessi i benefici stabiliti dagli art. 37 e 43 del regolamento per il personale e dal regio decreto legge 10 aprile 1934, n. 746.

d) Supplemento di servizio attivo.

Per la determinazione del supplemento di servizio attivo la retribuzione percepita dal personale al 1° gennaio 1935 viene così ripartita:
nove decimi a titolo di stipendio;
un decimo a titolo di supplemento di servizio attivo.

Nella stessa proporzione saranno ripartiti gli aumenti triennali di stipendio.

e) Applicazione.

Saranno in ogni caso applicate le disposizioni della legge sul contratto d'impiego privato, qualora non sia diversamente stabilito con le presenti norme o non sia fatto espresso riferimento al regolamento per il personale.

Roma, 21 Aprile 1935-XIII

IL DIRETTORE GENERALE
G. CALAMANI

IL PRESIDENTE
G. SUARDO

Revisione delle retribuzioni del personale aggiunto dell'I.N.F.A.I.L. avuto riguardo all'anzianità di servizio con norme analoghe a quelle adottate nel nuovo inquadramento per il personale di ruolo e a contratto.

Premesso che con effetto dal 1° ottobre 1937-XV sono state applicate le nuove retribuzioni degli appartenenti alle categorie del personale aggiunto in base agli stipendi e alle indennità varie dal sottoscritto Presidente stabilite;

ritenuta l'opportunità, ai fini della carriera e del computo dell'anzianità, di adottare criteri analoghi a quelli approvati nei confronti del personale di ruolo e a contratto con Decreto 11 gennaio 1938-XVI del Ministro delle Corporazioni;

d e l i b e r o

che si proceda al computo della anzianità di cui sopra ai soli effetti della assegnazione della retribuzione secondo le norme che seguono:

Articolo 1

La retribuzione del personale aggiunto è costituita:

- a) dallo stipendio;
- b) dal supplemento di servizio attivo;
- c) dalle indennità di famiglia;
- d) dall'indennità di residenza nei casi previsti nell'art. 5 delle presenti norme.

Articolo 2

Lo stipendio del personale aggiunto è così distinto per le diverse categorie:

a) *Segretari e Ispettori.*

iniziali L. 8.325 annue lorde con aumenti triennali di lire 675 lorde;

b) *Applicati.*

iniziali L. 6.525 annue lorde con aumenti triennali di lire 450 lorde;

4976

2

c) *Commessi.*

iniziali L. 6.120 annue lorde con aumenti triennali di lire 450 lorde;

d) *Infermieri e Autisti.*

iniziali L. 5.670 annue lorde con aumenti triennali di lire 405 lorde;

e) *Fattorini e Infermiere.*

iniziali L. 5.670 annue lorde con aumenti triennali di lire 360 lorde.

Articolo 3

Il supplemento di servizio attivo è corrisposto nelle seguenti misure:

a) *Segretari e Ispettori.*

iniziali L. 925 annue lorde con aumenti triennali di L. 75 lorde;

b) *Applicati.*

iniziali L. 725 annue lorde con aumenti triennali di L. 50 lorde;

c) *Commessi.*

iniziali L. 680 annue lorde con aumenti triennali di L. 50 lorde;

d) *Infermieri e Autisti.*

iniziali L. 630 annue lorde con aumenti triennali di L. 45 lorde;

e) *Fattorini ed Infermiere.*

iniziali L. 630 annue lorde con aumenti triennali di L. 40 lorde.

Articolo 4

L'indennità di famiglia è corrisposta nella misura e con le norme stabilite dall'art. 12 del Regolamento per le competenze accessorie approvato il 31 gennaio 1934-XII e con le riduzioni contemplate dal R. D. L. 14 aprile 1934 n. 561 in rapporto alle residenze.

Al per
sposta un'i
dicate:

1°) I
superiore a
2°) I
superiore a

La ret
plementare
sta ultima

a) p
il 5 % dell
b) p
fermiere ag

L'anz
turare, è s
con le agg

a) I
tivo serviz
b) I
razioni di
presso rep
di ferie e
dipendent
giunti:

1°)
mutilato
tabella an
prime due
litari app

Articolo 5

Al personale aggiunto delle categorie di concetto e d'ordine è corrisposta un'indennità di residenza con le modalità e nelle misure sottoindicate:

- 1°) L. 960 annue lorde se residente in Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- 2°) L. 480 annue lorde se residente in Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti e non superiore a 500.000 abitanti.

Articolo 6

La retribuzione è al lordo delle imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale e della ritenuta per il fondo di previdenza, questa ultima nella seguente misura:

- a) per i Segretari e Ispettori aggiunti e per gli Applicati aggiunti il 5 % dello stipendio netto da imposte come sopra;
- b) per i Commessi, Autisti, Infermieri, Fattorini aggiunti e Infermiere aggiunte il 4 % dello stipendio netto da imposte come sopra.

Articolo 7

L'anzianità per il calcolo degli aumenti triennali, maturati e da maturare, è stabilita in base alla data di effettiva assunzione presso l'Istituto con le aggiunte che seguono:

- a) per il personale assorbito da Enti similari degli anni di effettivo servizio, debitamente documentati, prestati presso detti Enti;
- b) per il personale che ha prestato servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918 del tempo effettivamente trascorso presso reparti combattenti, negli ospedali o in convalescenza per ragioni di ferite o malattie contratte per ragioni di servizio o in prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato. Inoltre saranno aggiunti:

- 1°) due anni se l'impiegato sia decorato al valore militare ovvero mutilato o invalido di guerra ascritto alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al Decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del T. U. di Legge sulle pensioni civili e militari approvato con R. D. 21 febbraio 1895, n. 70;

4

2°) un anno se l'impiegato abbia ottenuto la Croce di Guerra o abbia riportato ferite ovvero sia mutilato o invalido ascritto alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata al precedente n. 1 e alla terza categoria giusta l'art. 101 del precitato T. U.

I benefici di cui ai nn. 1 e 2 non sono cumulabili. Essi si applicano anche ai mutilati, agli invalidi e ai feriti per la Causa Nazionale.

Analoghe disposizioni si applicano nei confronti del personale che ha partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o in periodi successivi, purché considerati per legge come servizi di guerra o a questi parificati e del personale che ha partecipato nella Spagna come volontario nella guerra per la civiltà:

c) per il personale che risulti regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista prima della Marcia su Roma e che sia tuttora iscritto, di un periodo pari a quello intercorrente fra la data di iscrizione e il 28 ottobre 1922.

Articolo 8

Nel caso in cui per effetto dell'inquadramento sia attribuibile all'impiegato uno stipendio inferiore a quello percepito al 31 marzo 1938-XVI, l'impiegato stesso viene inquadrato secondo lo stipendio più prossimo a quello goduto, considerandosi come anzianità acquisita quella corrispondente agli anni di servizio che sarebbero occorsi per raggiungere lo stipendio stesso, e corrispondendosi, qualora lo stipendio goduto sia superiore a quello più prossimo di inquadramento, la differenza ad personam, assorbibile nel successivo aumento triennale.

Articolo 9

Restano ferme le norme per il personale aggiunto approvate dal Comitato esecutivo nella seduta del 14 febbraio 1935-XIII in quanto non siano modificate con la presente.

Articolo 10

Le nuove retribuzioni risultanti dall'applicazione delle presenti norme decorrono dal 1° aprile 1938-XVI.

Roma, 18 luglio 1938-XVI.

IL PRESIDENTE
G. SUARDO

TABELLA
DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE AGGIUNTO

(In vigore dal 1° aprile 1939 - Anno XVII)

PERSONALE AGGIUNTO

QUALIFICHE	AUMENTI	STIPENDI									
		NUMERO DI ANNI DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO									
		0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
SEGRETARI	800	10.000	10.800	11.600	12.400	13.200	14.000	14.800	15.600	16.400	17.200
APPLICATI	525	7.900	8.425	8.950	9.475	10.000	10.525	11.050	11.575	12.100	12.625
COMMESSI	525	7.500	8.025	8.550	9.075	9.600	10.125	10.650	11.175	11.700	12.225
INFERMIERI AUTISTI	475	6.900	7.375	7.850	8.325	8.800	9.275	9.750	10.225	10.700	11.175
FATTORINI INFERMIERE	425	6.900	7.325	7.750	8.175	8.600	9.025	9.450	9.875	10.300	10.725

N. B. — Gli stipendi indicati nella presente tabella sono al lordo di ritenuta per imposta di ricchezza mobile, di imposta complementare e addizionale, non

Un decimo degli stipendi sopraindicati deve essere imputato a supplemento di servizio attivo.

PERSONALE AGGIUNTO

STIPENDI

NUMERO DI ANNI DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO											
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
10.800	11.600	12.400	13.200	14.000	14.800	15.600	16.400	17.200	18.000	18.800	19.600
8.425	8.950	9.475	10.000	10.525	11.050	11.575	12.100	12.625	13.150	13.675	14.200
8.025	8.550	9.075	9.600	10.125	10.650	11.175	11.700	12.225	12.750	13.275	13.800
7.375	7.850	8.325	8.800	9.275	9.750	10.225	10.700	11.175	11.650	12.125	12.600
7.325	7.750	8.175	8.600	9.025	9.450	9.875	10.300	10.725	11.150	11.575	12.000

Le tabelle sono al lordo di ritenuta per imposta di ricchezza mobile, di imposta complementare e addizionale, nonché di ritenuta per fondo di previdenza.

Indicati deve essere imputato a supplemento di servizio attivo.

Istituzione di tre classi nelle categorie di concetto e d'ordine del personale aggiunto dell'I.N.F.A.I.L. in analogia a quelle stabilite per le corrispondenti categorie del personale di ruolo e a contratto.

IL COMMISSARIO

dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

viste le « Norme » approvate dal Comitato esecutivo nella seduta del 14 febbraio 1935-XIII, in base alle quali è stato istituito il ruolo del personale aggiunto;

vista la deliberazione Presidenziale in data 18 luglio 1938-XVI con la quale sono state rivedute le retribuzioni del personale aggiunto, avuto riguardo all'anzianità di servizio, con norme analoghe a quelle dettate per l'inquadramento del personale di ruolo e a contratto;

visto il Regolamento per il personale approvato con decreto 23 dicembre 1933-XII, modificato con i decreti Ministeriali 6 giugno 1939-XVII e 16 agosto 1939-XVII;

considerato che il personale aggiunto, fra cui vi sono elementi assegnati a posti di responsabilità e fiducia, presta da molti anni la sua opera nel quadro delle esigenze funzionali dell'Istituto;

ritenuta l'opportunità di assicurare al personale aggiunto la possibilità di una carriera con criteri analoghi a quelli in vigore per il personale di ruolo a contratto, per quanto concerne le promozioni;

d e l i b e r a

Art. 1°

Per le categorie del personale aggiunto di concetto e d'ordine sono rispettivamente istituite tre classi in analogia a quelle stabilite per le corrispondenti categorie del personale di ruolo e a contratto, con le seguenti qualifiche:

2

a) per la categoria di concetto:

Segretario aggiunto o Ispettore aggiunto di 1^a classe

"	"	"	"	"	"	2 ^a	"
"	"	"	"	"	"	3 ^a	"

b) per la categoria d'ordine:

Applicato aggiunto di 1^a classe

"	"	"	2 ^a	"
"	"	"	3 ^a	"

Art. 2^o

I Segretari aggiunti e Ispettori aggiunti e gli Applicati aggiunti in servizio alla data del 1^o ottobre 1942-XX sono inquadrati nella 3^a classe.

Art. 3^o

Le promozioni alla seconda e alla prima classe nelle singole categorie saranno conferite per merito dopo il periodo minimo di tre anni di permanenza nel ruolo del personale aggiunto per la seconda classe e dopo tre anni di permanenza in detta classe per la prima, secondo le norme stabilite dagli articoli 17, 17 bis e 17 ter del vigente Regolamento per le promozioni del personale di ruolo e a contratto.

Art. 4^o

Ferme restando gli attuali stipendi dei Segretari o Ispettori aggiunti di 3^a classe e degli Applicati di 3^a classe, gli stipendi dei Segretari o Ispettori aggiunti di 2^a e di 1^a classe, e quelli degli Applicati di 2^a e di 1^a classe risultano dalle allegate tabelle A) e B).

Restano ferme le norme dal Comitato esecutivo nelle norme di cui alla delibera 1938-XVI, in quanto non in contrasto.

Nell'applicazione delle norme per il personale aggiunto maschile e femminile riconosciuto meritevole e di media superiore potrà essere di concetto con la qualifica.

Il personale aggiunto riconosciuto meritevole e che è di media inferiore, potrà essere inquadrato con la qualifica di Ap.

L'inquadramento del personale avrà effetto dal 1^o ottobre 1942.

Roma, 26 settembre 1942.

Art. 5°

Restano ferme le norme per il personale aggiunto approvate dal Comitato esecutivo nella seduta del 14 febbraio 1935-XIII e le norme di cui alla deliberazione Presidenziale in data 18 luglio 1938-XVI, in quanto non siano modificate dalla presente deliberazione.

Art. 6°

Nell'applicazione delle presenti disposizioni il personale aggiunto maschile e femminile della categoria d'ordine, che ne sia riconosciuto meritevole e che sia in possesso del titolo di scuola media superiore potrà essere inquadrato fra il personale aggiunto di concetto con la qualifica di Segretario di 3° classe.

Il personale aggiunto subalterno e di servizio, che ne sia riconosciuto meritevole e che sia in possesso del titolo di scuola media inferiore, potrà essere inquadrato fra il personale aggiunto d'ordine con la qualifica di Applicato di 3° classe.

Art. 7°

L'inquadramento del personale aggiunto nelle nuove classi avrà effetto dal 1° ottobre 1942-XX.

Roma, 26 settembre 1942-XX.

IL COMMISSARIO

Dott. Anselmo Anselmi

QUALIFICHE	Misura aumento triennale		Iniziale
Tabella A)			
Segret. agg. di 1° classe	1.287	stip.	—
	(143)	serv. att.	—
Segret. agg. di 2° classe	1.030,50	stip.	—
	(115,50)	serv. att.	—
Segret. agg. di 3° classe	792	stip.	9.900
	(88)	serv. att.	1.100
			11.000
Tabella B)			
Applic. agg. di 1° classe	792	stip.	—
	(88)	serv. att.	—
Applic. agg. di 2° classe	643,50	stip.	—
	(71,50)	serv. att.	—
Applic. agg. di 3° classe	519,75	stip.	7.821
	(57,75)	serv. att.	869
			8.690

PERSONALE DI CONCETTO

QUALIFICHE		Misura aumento triennale	STIPENDI										
Tabella A)			ANZIANITÀ DI SERVIZIO										
			iniziale	3° anno	6° anno	9° anno	12° anno	15° anno	18° anno	21° anno	24° anno	27° anno	30°
Segret. agg. di 1° classe	1.287 (143)	stip.	—	—	15.300	16.587	17.874	19.161	20.448	21.735	23.022	24.309	25.596
		serv. att.	—	—	1.700	1.843	1.986	2.129	2.272	2.415	2.558	2.701	2.844
					17.000	18.430	19.860	21.290	22.720	24.150	25.580	27.010	28.440
Segret. agg. di 2° classe	1.039,50 (115,50)	stip.	—	12.600	13.639,50	14.679	15.718,50	16.758	17.797,50	18.837	19.876,50	20.916	21.955,50
		serv. att.	—	1.400	1.515,50	1.631	1.746,50	1.862	1.977,50	2.093	2.208,50	2.324	2.439,50
				14.000	15.155	16.310	17.465	18.620	19.775	20.930	22.085	23.240	24.395
Segret. agg. di 3° classe	792 (88)	stip.	9.000	10.692	11.484	12.276	13.068	13.860	14.652	15.444	16.236	17.028	17.820
		serv. att.	1.100	1.188	1.276	1.364	1.452	1.540	1.628	1.716	1.804	1.892	1.980
			11.000	11.880	12.760	13.640	14.520	15.400	16.280	17.160	18.040	18.920	19.800

Tabella B)

PERSONALE D'ORDINE

Applic. agg. di 1° classe	792 (88)	stip.	—	—	10.800	11.592	12.384	13.176	13.968	14.760	15.552	16.344
		serv. att.	—	—	1.200	1.288	1.376	1.464	1.552	1.640	1.728	1.816
					12.000	12.880	13.760	14.640	15.520	16.400	17.280	18.160
Applic. agg. di 2° classe	643,50 (71,50)	stip.	—	9.000	9.643,50	10.287	10.930,50	11.574	12.217,50	12.861	13.504,50	14.148
		serv. att.	—	1.000	1.071,50	1.143	1.214,50	1.286	1.357,50	1.429	1.500,50	1.572
				10.000	10.715	11.430	12.145	12.860	13.575	14.290	15.005	15.720
Applic. agg. di 3° classe	519,75 (57,75)	stip.	7.821	8.340,75	8.860,50	9.380,25	9.900	10.419,75	10.939,50	11.459,25	11.979	12.498,75
		serv. att.	869	926,75	984,50	1.042,25	1.100	1.157,75	1.215,50	1.273,25	1.331	1.388,75
			8.690	9.267,50	9.845	10.422,50	11.000	11.577,50	12.155	12.732,50	13.310	13.887,50

PERSONALE DI CONCETTO

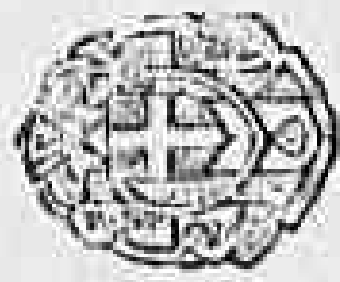
STIPENDI

ANZIANITÀ DI SERVIZIO											
3° anno	6° anno	9° anno	12° anno	15° anno	18° anno	21° anno	24° anno	27° anno	30° anno	33° anno	36° anno
—	15.300	16.587	17.874	19.161	20.448	21.735	23.022	24.309	25.596	26.883	28.170
—	1.700	1.843	1.986	2.129	2.272	2.415	2.558	2.701	2.844	2.987	3.130
	17.000	18.430	19.860	21.290	22.720	24.150	25.580	27.010	28.440	29.870	31.300
12.600	13.639,50	14.679	15.718,50	16.758	17.797,50	18.837	19.876,50	20.916	21.955,50	22.995	24.034,50
1.400	1.515,50	1.631	1.746,50	1.862	1.977,50	2.093	2.208,50	2.324	2.439,50	2.555	2.670,50
14.000	15.155	16.310	17.465	18.620	19.775	20.930	22.085	23.240	24.395	25.550	26.705
10.692	11.484	12.276	13.068	13.860	14.652	15.444	16.236	17.028	17.820	18.612	19.404
1.188	1.276	1.364	1.452	1.540	1.628	1.716	1.804	1.892	1.980	2.068	2.156
11.880	12.760	13.640	14.520	15.400	16.280	17.160	18.040	18.920	19.800	20.680	21.560

PERSONALE D'ORDINE

—	10.800	11.592	12.384	13.176	13.968	14.760	15.552	16.344	17.136	17.928	18.720
—	1.200	1.288	1.376	1.464	1.552	1.640	1.728	1.816	1.904	1.992	2.080
	12.000	12.880	13.760	14.640	15.520	16.400	17.280	18.160	19.040	19.920	20.800
9.000	9.643,50	10.287	10.930,50	11.574	12.217,50	12.861	13.504,50	14.148	14.791,50	15.435	16.078,50
1.000	1.071,50	1.143	1.214,50	1.286	1.357,50	1.429	1.500,50	1.572	1.643,50	1.715	1.786,50
10.000	10.715	11.430	12.145	12.860	13.575	14.290	15.005	15.720	16.435	17.150	17.865
8.340,75	8.860,50	9.380,25	9.900	10.419,75	10.939,50	11.459,25	11.979	12.498,75	13.018,50	13.538,25	14.058
926,75	984,50	1.042,25	1.100	1.157,75	1.215,50	1.273,25	1.331	1.388,75	1.446,50	1.504,25	1.562
9.267,50	9.845	10.422,50	11.000	11.577,50	12.155	12.732,50	13.310	13.887,50	14.465	15.042,50	15.620

Allegato R. 25



ISTITUTO NAZIONALE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Roma, 3 Settembre 1943.

Circ. N. 105
1943

ALLE DIREZIONI DI SEDE
AI COMPARTIMENTI AGRICOLI

OGGETTO: Situazioni eccezionali determinate da azioni belliche nemiche -
Disposizioni preventive.

Nell'eventualità che si verificano in alcune località situazioni eccezionali in previsione od a seguito di azioni belliche nemiche, questa Direzione Generale ritiene opportuno dare le seguenti disposizioni:

1) - Pagamento rendite.

Il complemento delle istruzioni già impartite con la circolare n. 82 del 20 luglio 1943 e mentre si conferma che le Sedi di Reggio Calabria, Lecce, Taranto, Brindisi, Cosenza e Catanzaro sono già state autorizzate a provvedere direttamente - in via provvisoria - alla costituzione delle nuove rendite e al pagamento dei ratei maturati e maturandi, viste le difficoltà che si incontrano nel trasferimento delle pratiche dalle Sedi dell'Italia Meridionale a questa Direzione Generale e il pericolo che esse vadano disperse, si dispone che d'ora innanzi anche le Sedi di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Potenza, Bari e Foggia provvedano direttamente, fino a nuovo ordine, alla costituzione delle nuove

ALLE DIREZIONI DI SEDE
AI COMPARTIMENTI AGRICOLI

OGGETTO: Situazioni eccezionali determinate da azioni belliche nemiche.

Disposizioni preventive.

Nell'eventualità che si verificano in alcune località situazioni eccezionali in previsione od a seguito di azioni belliche nemiche, questa Direzione Generale ritiene opportuno dare le seguenti disposizioni:

1) - Pagamento rendite.

.. complemento delle istruzioni già impartite con la circolare n. 82 del 20 luglio 1943 e mentre si conferma che le Sedi di Reggio Calabria, Lecce, Taranto, Brindisi, Cosenza e Catanzaro sono già state autorizzate a provvedere direttamente - in via provvisoria - alla costituzione delle nuove rendite e al pagamento dei ratei maturati e maturandi, viste le difficoltà che si incontrano nel trasferimento dello pratiche dalle Sedi dell'Italia Meridionale a questa Direzione Generale e il pericolo che esse vadano disperse, si dispone che d'ora innanzi anche le Sedi di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Potenza, Bari e Foggia provvedano direttamente, fino a nuovo ordine, alla costituzione delle nuove rendite e ai relativi pagamenti tenendo presenti le istruzioni già impartite con la circolare surricordata.

Affinchè l'Ufficio Centrale Infortuni e le sue Sezioni rimangano informati delle costituzioni che si andranno effettuando presso ogni singola Sede e possano provvedere alla protocollazione delle rendite, si dispone - a modifica di quanto stabilito con la circolare N. 82 - che per ogni caso di rendita direttamente costituita le Sedi debbano procedere alla compilazione dattilografica del Mod. 31-I e 63-I con due copie impresse su carta velina: tanto la copia compilata sull'apposito stampato,

-/-

4972

come le copie impresse dovranno essere spedite all'Ufficio Centrale Infortuni o alle rispettive Sezioni in pieno raccomandato, ma non contenporaneamente, bensì separatamente e alla distanza di qualche giorno una dell'altra in modo da ottenere che se uno dei pezzi va disperso rimanga la probabilità che almeno uno degli altri due giunga a destinazione.

L'Ufficio Centrale Infortuni per ogni caso segnalato provvederà alla protocollazione e ne comunicherà il numero alla Sede.

Per quanto riguarda la compilazione e spedizione delle schede statistiche si potrà seguire lo stesso criterio cautelativo indicato per la spedizione dei moduli 31-I, 63-I e relative copie, nel senso che la scheda I-a per il Casellario Centrale Infortuni dovrà essere spedita alle Sezioni dell'Ufficio Centrale Infortuni - che ne cureranno la numerazione e il recapito all'Ente competente - indipendentemente dalle altre schede destinate all'Ufficio Statistica e al Servizio Sanitario che dovranno essere inviate separatamente e a distanza di qualche giorno l'una dall'altra.

Quanto precede si riferisce esclusivamente alle rendite di nuova costituzione; mentre al pagamento dei ratei relativi alle rendite in corso continuerà a provvedere l'Ufficio Centrale Infortuni con le sue Sezioni, salvo che si verificasse, come detto nel primo periodo della circolare n. 82, la materiale impossibilità - s'intende non a carattere temporaneo - di far pervenire ai beneficiari di rendita quanto loro dovuto, nel qual caso ai pagamenti suddetti dovrà provvedere la Sede competente in base agli elementi in suo possesso recentemente integrati della copia della targa "Adrena".

Si ricorda che i pagamenti effettuati a titolo di rendita dovranno essere registrati nella prima nota di cassa (Mod. C.S. 113 bis) alle rispettive voci del modulo stesso.

Nei primi dieci giorni di ciascun mese dovrà essere inviato a quest'Ente l'elenco con i seguenti dati relativi al mese

tistiche si potrà seguire lo stesso criterio cautelativo indicato nella spedizione dei moduli 34-I, 63-I e relative copie, nel senso che la scheda I-2 per il Casellario Centrale Infortuni dovrà essere spedita alle Sezioni dell'Ufficio Centrale Infortuni - che ne cureranno la numerazione e il recapito all'Ente competente - indipendentemente dallo oltre scatto destinato all'Ufficio Statistico e al Servizio Sanitario che dovranno essere inviate separatamente e a distanza di qualche giorno l'una dall'altra.

Quanto precede si riferisce esclusivamente alle rendite di nuova costituzione; mentre al pagamento dei ratei relativi alle rendite in corso continuerà a provvedere l'Ufficio Centrale Infortuni con le sue Sezioni, salvo che si verificasse, come detto nel primo periodo della circolare n. 82, la materiale impossibilità - s'intende non a carattere temporaneo - di far pervenire ai beneficiari di rendita quanto loro dovuto, nel qual caso ai pagamenti suddetti dovrà provvedere la Sede competente in base agli elementi in suo possesso recentemente integrati della copia della targa "Adrema".

Si ricorda che i pagamenti effettuati a titolo di rendita dovranno essere registrati nella prima nota di cassa (Mod. C.S. 114 bis) alle rispettive voci dell'modulo stesso.

Nei primi dieci giorni di ciascun mese dovrà essere inviato a questa Direzione Generale un elenco con i seguenti dati relativi al mese precedente:

- 1 - numero delle rendite costituite suddivise per anno di avvenimento dell'infortunio;
- 2 - numero delle rendite cessate suddivise per anno di avvenimento dell'infortunio;
- 3 - ratei pagati. Per le rendite ai superstiti aggiungere: indennità speciali pagate.

- 3 -

2) - Disciplina del personale dopo le incursioni nemiche.

Si riconferma l'assoluto obbligo al personale, tenuto anche conto della sua posizione di mobilitato per il servizio del lavoro, di non abbandonare l'Ufficio dopo le incursioni nemiche.

L'eventuale abbandono o la mancata riassunzione del servizio saranno denunciati dai dirigenti all'Autorità Militare competente per i suddetti reati, ai sensi degli artt. 25, 26 e 37 del Testo Unico delle Leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra (R. decreto 31.10.1942 n. 1611) e dell'art. 52 del relativo Regolamento (R.D. 31.10.1942 n. 1612), dopo valutate peraltro le speciali circostanze che può presentare ogni singolo caso.

Gli Ispettori Compartimentali controlleranno le iniziative prese a riguardo di quanto sopra dai dirigenti delle Sedi e dei Compartimenti Agricoli per eventualmente integrarle o modificarle, riferendo alla Direzione Generale anche sul comportamento dei dirigenti compresi nella loro giurisdizione.

Per opportuna conoscenza e norma si trascrive in calce il testo degli articoli sopra citati.

3) - Anticipazioni in base di dichiarazione di stato di allarme o di emergenza.

In caso di dichiarazione di stato di allarme o di emergenza i Direttori di Sede e dei Compartimenti Agricoli sono autorizzati ad anticipare subito al personale di ruolo, a contratto e aggiunto, che lo richieda, una somma fino alla concorrenza di tre mensilità di retribuzione; per il personale straordinario e provvisorio la detta anticipazione non dovrà superare una mensilità di retribuzione.

Le somme anticipate saranno restituite mediante ritenute della

suddetti reati, ai sensi degli artt. 25, 26 e 37 del Testo Unico delle Leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra (R. decreto 31.10.1942 n. 1611) e dell'art. 52 del relativo Regolamento (R.D. 31.10.1942 n. 1612), dopo valutate peraltro le speciali circostanze che può presentare ogni singolo caso.

Gli Ispettori Compartimentali controlleranno le iniziative prese a riguardo di quanto sopra dai dirigenti delle Sedi e dei Compartimenti Agricoli per eventualmente integrarlo o modificarlo, riferendo alla Direzione Generale anche sul comportamento dei dirigenti compresi nella loro giurisdizione.

Per opportuna conoscenza e norma si trascrive in calce il testo degli articoli sopra citati.

3) - Anticipazioni in base di dichiarazione di stato di allarme o di emergenza.

In caso di dichiarazione di stato di allarme o di emergenza i Direttori di Sede e dei Compartimenti Agricoli sono autorizzati ad anticipare subito al personale di ruolo, a contratto e aggiunto, che lo richieda, una somma fino alla concorrenza di tre mensilità di retribuzione; per il personale straordinario e provvisorio la detta anticipazione non dovrà superare una mensilità di retribuzione.

Le somme anticipate saranno restituite mediante ritenuta della metà della tredicesima mensilità di dicembre 1943, il residuo mediante dodici rate mensili a partire dal 27/1/1944.

Qualora lo stato di allarme o di emergenza si verificasse in data posteriore al dicembre 1943 saranno impartite le istruzioni del caso.

Delle somme anticipate per il titolo in parola, le Sedi ed i compartimenti agricoli dovranno dare notizia a questa Direzione Generale inviando un elenco con il nome e cognome dei singoli beneficiari, la loro qualifica e la somma ad ognuno di essi erogata.

4) Permesso di circolazione in caso di dichiarazione di stato di allarme o di emergenza.

In relazione ad una eventuale dichiarazione di stato di allarme o di emergenza i dirigenti di Sede e i Compartimenti Agricoli interpelleranno le competenti Autorità locali per conoscere se e quali servizi dell'Istituto debbano o possano continuare a funzionare, chiedendo correntivamente il permesso di circolazione per gli impiegati che vi sono addetti.

5) Fondi di Cassa.

In considerazione delle molteplici esigenze dell'ora sono state aumentate le disponibilità dei fondi presso le Sedi.

Tali fondi è opportuno che siano distribuiti in deposito fra più Istituti bancari tra quelli, naturalmente, presso i quali la Sede già intrattiene i conti.

Correlativamente le Sedi e i Compartimenti Agricoli sono autorizzati a tenere in cassa il numerario sufficiente oltre che per le esigenze della gestione nei riguardi degli operai assicurati, anche per provvedere al pagamento delle anticipazioni in base di dichiarazione di stato di allarme o di emergenza, prelevando gli importi occorrenti, preferibilmente dai conti correnti postali.

Si provvederà d'altra parte di questa Direzione Generale ad integrare la relativa assicurazione contro i furti per le Sedi; i Compartimenti Agricoli invece provvederanno in loco in base alle polizze furti in vigore.

In relazione a quanto precede nei riguardi della gestione agricola è opportuno non far luogo, per ora, a ulteriori investimenti in Buoni del Tesoro.

5) - Fondi di Cassa.

In considerazione delle molteplici esigenze dell'ora sono state aumentate le disponibilità dei fondi presso le Sedi.

Tali fondi è opportuno che siano distribuiti in deposito fra più Istituti bancari tra quelli, naturalmente, presso i quali la Sede già intrattiene i conti.

Correlativamente le Sedi e i Compartimenti Agricoli sono autorizzati a tenere in cassa il numerario sufficiente oltre che per le esigenze della gestione nei riguardi degli operai assicurati, anche per provvedere al pagamento delle anticipazioni in base di dichiarazione di stato di allarme o di emergenza, prolevando gli importi occorrenti, preferibilmente dai conti correnti postali.

Si provvederà d'altra parte da questa Direzione Generale ad integrare la relativa assicurazione contro i furti per le Sedi; i Compartimenti Agricoli invece provvederanno in loco in base alle polizze furti in vigore.

In relazione a quanto procede nei riguardi della gestione agricola è opportuno non far luogo, per ora, a ulteriori investimenti in Buoni del Tesoro.

Si prega portare a conoscenza di tutto il personale le disposizioni contenute nei punti 2) e 3) di cui sopra e si resta in attesa di un cenno al ricevimento della presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo M. U. e L.

4989

Art. 25 - Lancata presentazione in servizio.
Si mobilitato per il servizio del lavoro che non si presenta,
/.

senza giusto motivo, ad assumere il servizio al quale è stato destinato, nei tre giorni successivi a quello prescritto, è punito con la reclusione fino ad un anno.

art. 25 - Abbandono o inaspettata rinuncia del servizio.

Il mobilitato per il servizio del lavoro che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre tre giorni, ovvero, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefissogli, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica al mobilitato per il servizio del lavoro comunque esentato, a tempo determinato o indeterminato, dal servizio militare, che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre 24 ore, ovvero, essendo legittimamente assente, non lo riprende, senza giusto motivo, entro 24 ore dalla cessazione del motivo di assenza.

art. 36 - Giudice competente.

La cognizione dei reati previsti dal presente testo unico, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 23, 24, 29 e 32, ultimo comma, che sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, appartiene ai Tribunali militari. Se trattasi di reati commessi da minori degli anni 18, si applicano, in ogni caso, le disposizioni del R. decreto legge 20.7.1934 n. 1404, convertito con modificazione nella legge 27.5.1935, n. 835.

art. 52 - Competenza a sportare denunce.

Le denunce per reati commessi dai mobilitati per il servizio del lavoro in relazione a tale loro condizione, sono fatte all'Autorità giudiziaria dall'Autorità gerarchica competente secondo gli ordinamenti dell'rispettive amministrazioni, se trattasi di mobilitati dipendenti dalle amministrazioni stesse.

Per i dipendenti da enti pubblici o privati, la denuncia è fatta dal dirigente; ed in caso di reati commessi da dirigenti, dall'amministrazione che esercita la vigilanza.

Per i reati commessi da appartenenti a stabilimenti ausiliari, le denunce sono fatte dal Sottosegretario di Stato per le Fabbricazioni di guerra.

Le denunce per i reati previsti dall'art. 33 del Testo Unico

possono essere fatte anche dalle autorità militari competenti per terri-

mamente assente, non si può ritenere che la prestazione
cessivi a quello prefissogli, e subito con la reclusione
La stessa pena si applica al mobilitato per il servizio mi-

comunque esentato, a tempo determinato o indeterminato, dal servizio mi-
litare, che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre 24 ore,
ovvero, essendo l'ittimamente assente, non lo riprende, senza giusto mo-
tivo, entro 24 ore dalla cessazione del motivo di assenza.

art. 36 - Giudice competente.

La cognizione dei reati previsti dal presente testo unico,
ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 23, 24, 29 e 32, ultimo
comma, che sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, appar-
tiene ai Tribunali militari. Su trattasi di reati commessi da minori de-
gli anni 18, si applicano, in ogni caso, le disposizioni del R. decreto
legge 20.7.1934 n. 1404, convertito con modificazione nella legge 27.5.
1935, n. 835.

art. 52 - Competenza a sporgere denuncia.

Le denunce per reati commessi dai mobilitati per il servizio
del lavoro in relazione a tale loro condizione, sono fatte all'Autorità
giudiziaria dall'Autorità gerarchica competente secondo gli ordinamenti
delle rispettive amministrazioni, se trattasi di mobilitati dipendenti
dalle amministrazioni stesse.

Per i dipendenti da enti pubblici e privati, la denuncia è
fatta dal dirigente; ed in caso di reati commessi da dirigenti, dall'am-
ministrazione che esercita la vigilanza.

Per i reati commessi da appartenenti a stabilimenti ausiliari,
la denuncia è fatta dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di

guerra.

Le denunce per i reati previsti dall'art. 33 del Testo Unico
possono essere fatte anche dalle autorità militari competenti per terri-
torio.



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

Roma, 1° marzo 1943-XXI

n. 20
1943

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Elevazione dei limiti di età per la concessione dei premi di nuzialità.-

Comunico che il Comitato esecutivo, avendo preso in esame il Regio decreto 14 dicembre 1942-XXI, n. 1738, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1943-XVI e avente per oggetto: "Elevazione dei limiti di età per la concessione dei premi di nuzialità ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato", ha deliberato che siano estese al personale dell'Istituto le relative disposizioni.

Si avverte, pertanto, che a parziale modificazione di quanto precedentemente disposto:

- a) i limiti di età, fissati dalla circolare n. 1 (Ufficio Personale) del 3 gennaio 1936-XIV per la concessione dei premi di nuzialità sono elevati, nei confronti di coloro che "appartengano o siano appartenuti, a datare dall'11 giugno 1940-XVIII, a comandi, unità, servizi ed enti vari, mobilitati ed operanti, delle Forze armate dello Stato, di un periodo di tempo pari a quello da essi trascorso in zona di operazioni";
- b) il termine di un anno previsto per la presentazione della domanda diretta ad ottenere il premio di nuzialità decorre per il personale considerato dalla precedente lett. a) dal 22 febbraio 1943-XXI e cioè dalla data di entrata in vigore del sopraindicato decreto per il primo anno celebrati prima del 22 febbraio 1943-XXI.

Si invitano i Direttori di Sede a portare subito a conoscenza di

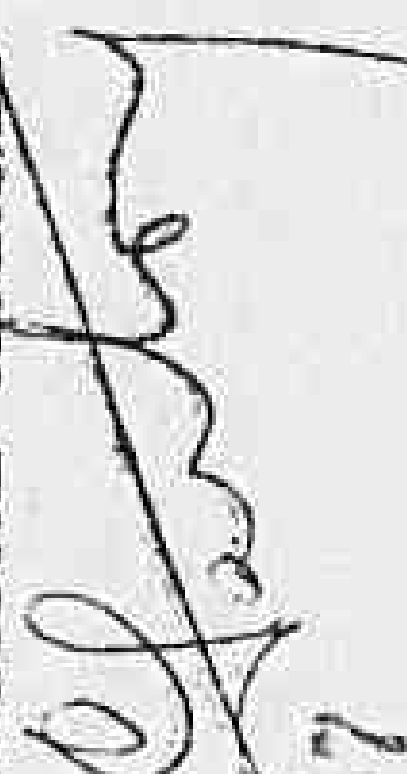
Comunico che il Comitato esecutivo, avendo preso in esame il Regio decreto 14 dicembre 1942-XXI, n. 1738, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1943-XVI e avente per oggetto: "Elevarzione dei limiti di età per la concessione dei premi di nuzialità ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato", ha deliberato che siano estese al personale dell' Istituto le relative disposizioni.

Si avverte, pertanto, che a parziale modificazione di quanto precedentemente disposto:

- a) i limiti di età, fissati dalla circolare n. 1 (Ufficio Personale) del 3 gennaio 1936-XIV per la concessione dei premi di nuzialità sono elevati, nei confronti di coloro che "appartengano o siano appartenuti, a datare dall' 11 giugno 1940-XVIII, a comandi, unità, servizi ed enti varii, mobilitati ed operanti, delle Forze armate dello Stato, di un periodo di tempo pari a quello da essi trascorso in zona di operazioni";
- b) il termine di cui è previsto per la presentazione della domanda diretta ad ottenere il premio di nuzialità decorre per il personale considerato dalla precedente lett. a) dal 22 febbraio 1943-XXI e cioè dalla data di entrata in vigore del sopraindicato decreto per i matrimoni celebrati prima del 22 febbraio 1943-XVI.

Si invitano i Direttori di Sede a portare subito a conoscenza di tutto il personale dipendente quanto forma oggetto della presente circolare, in modo da consentire che coloro, i quali ritengono di aver diritto all' applicazione in proprio favore dei provvedimenti come sopra liberati, possano inoltrare le domande corredandolo del documento della Autorità militare competente.

IL DIRETTORE GENERALE


4987

Allegato n. 22

C A P O III.

Lavoro straordinario

Art. 9

Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore generale su proposta dei Direttori di servizio o di ufficio o dei Direttori di ispettorato e può esserlo solo per l'esecuzione di lavori occasionali o speciali di una certa durata o in caso di particolari difficoltà non altrimenti eliminabili.

Il Direttore generale stabilisce volta per volta le modalità per l'esecuzione del lavoro straordinario e la durata di questo.

Quayats n. 93



ISTITUTO NAZIONALE ~~FASCISTA~~ PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEL PERSONALE

Roma, 26 agosto 1943

n. 100
1943--

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Compenso per lavoro straordinario.

Comunico che, in seguito a deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i compensi orari lordi per lavoro straordinario, da corrispondere al personale dell'Istituto, in relazione all'art.10 del Regolamento per le competenze accessorie, sono stati fissati, a decorrere dal 1° agosto 1943, nella misura seguente:

Comuni con 500.000 o più abitanti		
a) personale di 2^ categoria	L.	6,--
b) " " 3^ "	"	5,--
c) " " 4^ "	"	4,--
Comuni con meno di 500.000 abitanti		
a) personale di 2^ categoria	L.	5,50
b) " " 3^ "	"	4,50
c) " " 4^ "	"	3,50

Rimangono invariati i compensi orari lordi indicati nella circolare

n. 100
1943

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Compenso per lavoro straordinario.

Comunico che, in seguito a deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i compensi orari lordi per lavoro straordinario, da corrispondere al personale dell' Istituto, in relazione all'art.10 del Regolamento per le competenze accessorie, sono stati fissati, a decorrere dal 1° agosto 1943, nella misura seguente:

<u>Comuni con 500.000 o più abitanti</u>		
a) personale di 2^ categoria		L. 6,--
b) " " 3^ "		" 5,--
c) " " 4^ "		" 4,--

Comuni con meno di 500.000 abitanti

a) personale di 2^ categoria	L. 5,50
b) " " 3^ "	" 4,50
c) " " 4^ "	" 3,50

Rimangono invariati i compensi orari lordi indicati nella circolare n. 138/1942 del 27 novembre 1942 per il calcolo del premio di operosità e di presenza.

Le Sedi dovranno, peraltro, disporre opportuni controlli sulla reale effettiva prestazione, sia del servizio ordinario sia di quello eccedente il normale orario di ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

Perinelli.

4963

Allegato n. 24

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEL PERSONALE

N. 5 (2200 C.G.)
1944

Lecco, 7 gennaio 1944.

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Aumento del trenta per cento sulle retribuzioni del personale.

In relazione a quanto disposto per i dipendenti dello Stato, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di estendere al personale di ruolo e non di ruolo dell'Istituto l'aumento del trenta per cento delle competenze fisse in vigore al 30 novembre 1943.

L'aumento del trenta per cento deve essere calcolato sullo stipendio, il supplemento di servizio attivo, l'assegno temporaneo di guerra, e l'indennità di famiglia, restando escluse le indennità di carica, gli assegni per speciali prestazioni e le indennità di alloggio.

Restano parimenti escluse dall'aumento le indennità di missione, di trasferimento, tutte le altre competenze accessorie, i premi di operosità e di presenza e le provvidenze di sfollamento.

Detto aumento ha decorrenza dal 1° dicembre 1943 ed avrà effetto per la durata dell'attuale stato di guerra.

Fruiranno del beneficio tutti i dipendenti dell'Istituto di ruolo, a contratto, aggiunto, straordinario e provvisorio, ed il personale di fatica retribuito a paga giornaliera o a compenso fisso mensile.

Anche la doppia mensilità di dicembre 1943 dovrà essere maggiorata dell'aumento in questione.

OGGETTO: Aumento del trenta per cento sulle retribuzioni del personale.

In relazione a quanto disposto per i dipendenti dello Stato, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di estendere al personale di ruolo e non di ruolo dell'Istituto l'aumento del trenta per cento delle competenze fisse in vigore al 30 novembre 1943.

L'aumento del trenta per cento deve essere calcolato sullo stipendio, il supplemento di servizio attivo, l'assegno temporaneo di guerra, e l'indennità di famiglia, restando escluse le indennità di carica, gli assegni per sociali prestazioni e le indennità di alloggio.

Restano parimenti escluse dall'aumento le indennità di missione, di trasferimento, tutte le altre competenze accessorie, i premi di operosità e di presenza e le provvidenze di sfollamento.

Detto aumento ha decorrenza dal 1° dicembre 1943 ed avrà effetto per la durata dell'attuale stato di guerra.

Fruiranno del beneficio tutti i dipendenti dell'Istituto di ruolo, a contratto, aggiunto, straordinario e provvisorio, ed il personale di fatica retribuito a paga giornaliera o a compenso fisso mensile.

Anche la doppia mensilità di dicembre 1943 dovrà essere maggiorata dell'aumento in questione.

In conseguenza del suddetto provvedimento le attuali schede di retribuzione dovranno essere aumentate del 30% per ciascuna voce o elemento in essa indicato, compresa la ritenuta per il contributo al fondo di previdenza e all'Ente di Previdenza.

-/-

= 2 =

Per quanto concerne le ritenute per contributi alle assicurazioni sociali, esse dovranno essere effettuate in ragione dell'aumentato importo della retribuzione mensile lorda (stipendio e supplemento di servizio attivo) ed in relazione alle classi di contribuzione avvertendo che, anche se in conseguenza dell'aumento del 30% la retribuzione superi il limite di ~~XXXXXXXX~~ L. 1.500 mensili, resta fermo l'obbligo assicurativo.

Come è già noto gli arrotondamenti nei centesimi si effettueranno unicamente sulle somme nette da pagarsi, portando le differenze a variazione dell' ritenute per le imposte.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Dott. Francesco Cassinelli)

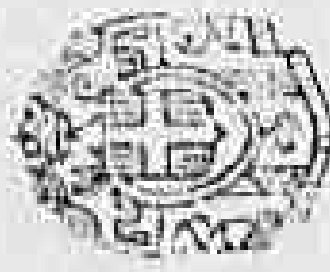
sociali, esse di cui il versamento è a carico del beneficiario, e supplemento di importo della retribuzione mensile lorda (stipendio e supplemento di servizio attivo) ed in relazione alle classi di contribuzione avvertendo che, anche se in conseguenza dell'aumento del 30% la retribuzione superi il limite di ~~XXXXXXX~~ L. 1.500 mensili, resta fermo l'obbligo assicurativo.

Come è già noto gli arrotondamenti nei centesimi si effettueranno unicamente sulle somme nette da pagarsi, portando le differenze a variazione dell'ritenute per le imposte.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to(Dott. Francesco Cassinelli)

Allegato n. 2



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

n. 23 (2444/C.E.)
1942

Roma, 25 febbraio 1942-

AI DIRETTORI

OGGETTO: Modificazioni alle norme vigenti per la
concessione di premi demografici.

La legge 27 dicembre 1931-37, n. 1625, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 corrente n. 39, ha apportato modificazioni alle norme vigenti per la concessione dei premi demografici ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

Poichè l'Istituto si è uniformato in tutto e per tutto, per quanto riguarda la concessione dei premi in questione, alle norme seguite dallo Stato per i propri dipendenti, si ritiene opportuno dare comunicazione, per la parte che modifica il trattamento finora usato al nostro personale, delle nuove disposizioni alle quali si dovrà d'ora in avanti attenere:

1°) a decorrere dal 17 corrente, non sarà fatto luogo all'assegnazione di premi demografici per i figli dei deceduti e per quelli che risultino deceduti entro i cinque giorni dalla nascita.

I figli predetti non sono neppure computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli successori.

OGGETTO: Modificazioni alle norme vigenti per la concessione di premi demografici.

La legge 27 dicembre 1941-75, n. 1615, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 corrente n. 39, ha apportato modificazioni alle norme vigenti per la concessione dei premi demografici ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

Poichè l'Istituto si è uniformato in tutto e per tutto, per quanto riguarda la concessione dei premi in questione, alle norme seguite dallo Stato per i propri dipendenti, si ritiene opportuno dare comunicazione, per la parte che modifica il trattamento finora usato al nostro personale, delle nuove disposizioni alle quali ci si dovrà d'ora in avanti attenere:

1°) a decorrere dal 17 corrente, non si farà luogo all'assegnazione di premi demografici per i figli dei morti e per quelli che risultino deceduti entro i cinque giorni dalla nascita.

I figli predetti non sono nei casi computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli successivi;

2°) il beneficio del premio demografico si perde se la relativa domanda non sarà presentata alla direzione della sede da cui l'impiegato dipende entro un anno dalla data del matrimonio o della nascita del figlio.

Tuttavia la domanda per la concessione del premio demografico potrà essere inoltrata fino ad un anno ~~dal 1942~~ ^{dal 1943} cessazione dell'attuale stato di guerra nei confronti degli impiegati che risultino dispersi, prigionieri o internati e che comunque si trovino, per effetto della

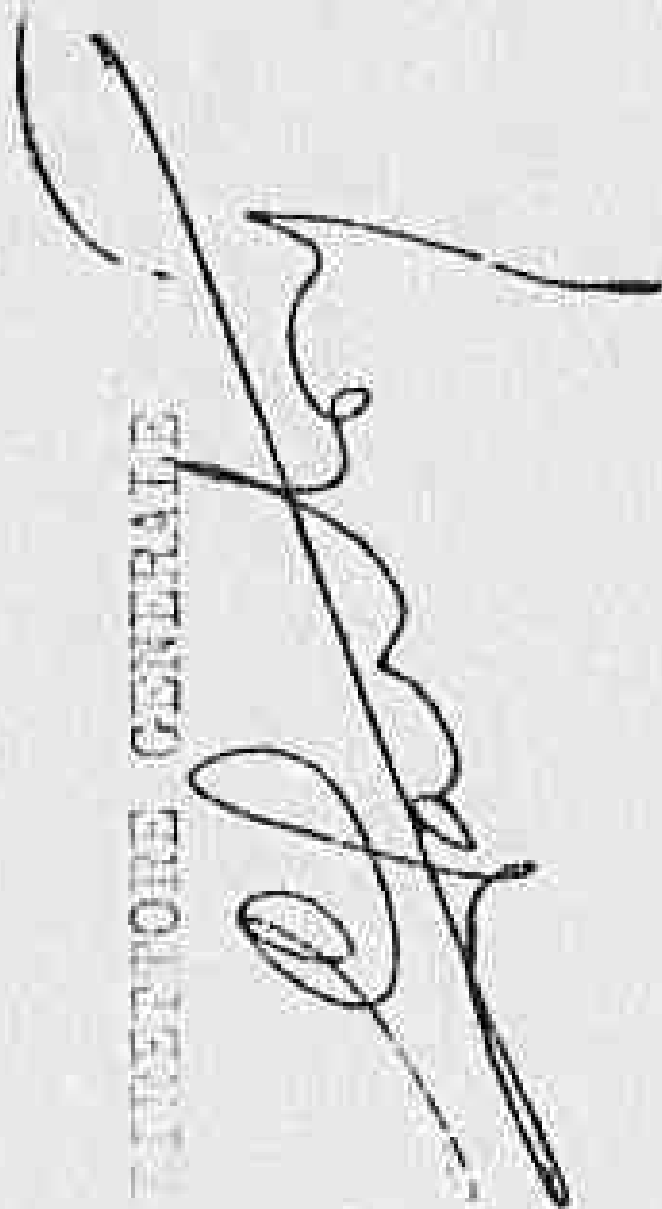
./

- 2 -

guerra, nell'impossibilità di presentare la domanda stessa nel termine di cui sopra.

Si invitano le sedi a portare quanto sopra a conoscenza del dipendente personale e si rimane in attesa di un cenno di ricevimento della presente.

DIRETTORE GENERALE



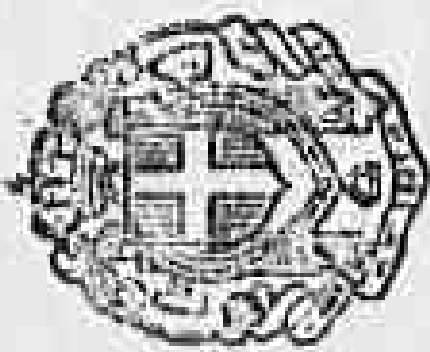
dipendente personale e si rimane in attesa di un cenno di ricevimen-
to della presente.

DIRETTORE GENERALE

A large, stylized handwritten signature in dark ink, written over the printed title 'DIRETTORE GENERALE'.

1967
4861

Allegato n. 19



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

UFFICIO PERSONALE

DIREZIONE GENERALE

n.º 1
1936

Roma, 3 gennaio 1936-XIV.

OGGETTO: Premi di nuzialità e di natalità.-

AI SIGNORI ISPETTORI GENERALI

AI SIGNORI DIRETTORI DI ISPETTORATO

AI SIGNORI DIRETTORI DI SEDE,

Con riferimento alla circolare n.º. 32-1935, pari oggetto, del 18 maggio 1935-XIII mi è gradito comunicare che, avendo l'Onorevole Presidenza del Consiglio dei Ministri fatto presente di non poter far gravare sui fondi a propria disposizione l'onere relativo ai premi demografici, richiesti dal nostro personale, il Comitato esecutivo ha benevolmente deliberato che l'Amministrazione dell'Istituto provveda, col proprio bilancio, alla erogazione dei suddetti premi di nuzialità e di natalità nelle misure stabilite in favore degli impiegati dello Stato, e cioè:

A) - PREMI DI NUZIALITÀ =

(per matrimoni contratti dopo il 5 aprile 1935)

OGGETTO: Premi di nuzialità e di natalità.-

AI SIGNORE ISPETTORI GENERALI
AI SIGNORE DIRETTORI DI ISPEZZORATO
AI SIGNORE DIRETTORI DI SEDE.

Con riferimento alla circolare n. 32-1935, pari oggetto, del 18 maggio 1935-XIII mi è radito comunicare che, avendo l'Onorevole Presidenza del Consiglio dei Ministri fatto presente di non poter far gravare sui fondi a propria disposizione l'opere relativo ai premi demografici, richiesti dal nostro personale, il Comitato esecutivo ha benevolmente deliberato che l'Amministrazione dell'Istituto provveda, col proprio bilancio, alla erogazione dei suddetti premi di nuzialità e di natalità nelle misure stabilite in favore degli impiegati dello Stato, e cioè:

A) - PREMI DI NUZIALITÀ =

(per matrimoni contratti dopo il 5 aprile 1935)

- L. 4.000 per gli impiegati della Categoria I (Personale direttivo)
- L. 3.000 per gli impiegati della Categoria II (personale di concetto)
- L. 2.000 per gli impiegati della Categoria III (personale d'ordine)
- L. 1.500 per il personale della Categoria IV (personale subalterno e di servizio).

Per la concessione di tali premi sono fissati i seguenti limiti di età:

dal 20° al 32° anno per gli impiegati delle due prime categorie;
 dal 20° al 30° anno per il personale della terza e quarta categoria.

./.

B) - PREMI DI NATALITÀ -

(per figli nati dopo il 5 aprile 1935, anche se da matrimoni contratti anteriormente).

- L. 400 per il primo figlio;
- L. 600 per il secondo figlio;
- L. 1.000 per il terzo, quarto e quinto figlio;
- L. 3.000 per il sesto figlio e successivi.

Ciò premesso, mentre mi riservo per quanto riguarda le domande già pervenute, se riscontrate regolari, di autorizzare i Signori Direttori di Ispettorato a corrispondere i premi in oggetto agli interessati, avverto che, per quanto concerne le ulteriori domande per il conseguimento dei premi, dovranno essere corredate dai documenti che seguono, a meno che non siano stati già inoltrati in originale a questa Direzione generale:

- per i premi di nuzialità - certificato di nascita del richiedente e quello di matrimonio;
- per i premi di natalità - certificato di nascita del richiedente, di matrimonio, di stato di famiglia, di nascita del primo figlio e degli altri figli, qualora ve ne siano.-

IL DIRETTORE GENERALE

Valiani

L. 600 per il secondo figlio;

L. 1.000 per il terzo, quarto e quinto figlio;

L. 3.000 per il sesto figlio e successivi.

Ciò premesso, mentre mi riservo per quanto riguarda le domande già pervenute, se riscontrate regolari, di autorizzare i Signori Direttori di Ispettorato a corrispondere i premi in oggetto agli interessati, avverto che, per quanto concerne le ulteriori domande per il conseguimento dei premi, dovranno essere corredate dai documenti che seguono, a meno che non siano stati già inoltrati in originale a questa

Direzione generale:

per i premi di nuzialità - certificato di nascita del richiedente e quello di matrimonio;

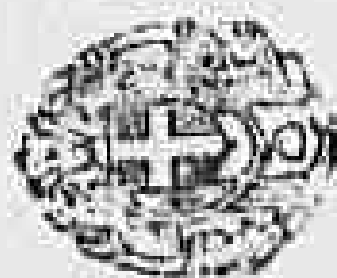
per i premi di natalità - certificato di nascita del richiedente, di matrimonio, di stato di famiglia, di nascita del primo figlio e degli altri figli, qualora ve ne siano.-

IL DIRETTORE GENERALE



4539

Allegato n. 15



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE GENERALE

Roma, 26 settembre 1942-VX

n. 115
1942

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Trattamento di missione.

Il Commissario con sua deliberazione 25 corrente ha stabilito di modificare, per la durata della guerra, e in base alle norme che seguono, il trattamento economico di missione del dipendente personale dell' Istituto.

Premesso che resta sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell'art. 2 del vigente Regolamento per le competenze accessorie, l'importo delle diarie, al lordo delle trattenute di legge, da corrispondere al personale incaricato di una missione fuori della residenza abituale, viene così stabilito:

Gradi	Diarie ridotte a	
	2/3	1/3
1°	83,35	41,65
2°	66,65	33,35
3°	60,--	30,--
4°	56,65	28,35
5°	53,35	26,65
	46,65	23,35

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Trattamento di missione.

Il Commissario con sua deliberazione 25 corrente ha stabilito di modificare, per la durata della guerra, e in base alle norme che seguono, il trattamento economico di missione del dipendente personale dell' Istituto.

Premesso che resta sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell'art.2 del vigente Regolamento per le competenze accessorie, l'importo delle diarie, al lordo delle trattenute di legge, da corrispondere al personale incaricato di una missione fuori della residenza abituale, viene così stabilito:

<u>Gradi</u>	<u>diaria intera</u>	<u>Diaria ridotta a</u>		
		<u>2/3</u>	<u>1/2</u>	<u>1/3</u>
1°	125.--	83,35	62,50	41,65
2°	100.--	66,65	50.--	33,35
3°	90.--	60.--	45.--	30.--
4°	85.--	56,65	42,50	28,35
5°	80.--	53,35	40.--	26,65
5° bis, 6° e 7°	70.--	46,65	35.--	23,35
7° bis, 8° e 9°	65.--	43,35	32,50	21,65
10°	55.--	36,65	27,50	18,35
11° e 12°	50.--	33,35	25.--	16,65

Il trattamento di diaria per missioni nelle città con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, potrà essere aumentato fino al 20% con disposizione del Direttore generale.

./.

- 2 -

Per le missioni dal Regno in Albania, nelle Isole Italiane dell'Egeo, nelle Colonie e all'Estero l'aumento della diaria sarà fissata di volta in volta dal Direttore generale.

Per le missioni nell'ambito delle località predette, ove il personale prestare regolare servizio, sarà corrisposta la diaria del Regno, aumentata del 50%.

Perdurando la missione nella stessa località oltre due mesi, la misura della diaria da corrispondere per il tempo successivo è ridotta a due terzi; se ecceda i sei mesi, sempre nella stessa località, la diaria è ridotta alla metà.

Analogo trattamento sarà applicato alle missioni in corso, che si protraggano oltre due mesi, avvertendo, peraltro, che la disposizione non ha effetto retroattivo per il trattamento di missione già liquidato o da liquidare anteriormente al 1° ottobre 1942-XX.

Restano invariate le disposizioni di cui al 3° e 4° comma dell'art. 2 precitato, che disciplinano la riduzione della diaria a seconda della durata del servizio fuori residenza.

Si avverte, inoltre, che tutte le disposizioni relative a particolari benefici di diaria o di supplemento di diaria, gli aumenti speciali e le concessioni di diarie del grado superiore, sono abrogate, come pure deve intendersi sospesa, per la durata della guerra, l'applicazione della circolare 32/1941 (2120/C.G.) del 15 aprile 1941-XIX concernente il concorso spese di alloggio per servizio fuori residenza.

Le presenti norme hanno effetto dal 1° ottobre p.v.

IL DIRETTORE GENERALE

Perdurando la missione nella stessa località oltre due mesi, la misura della diaria da corrispondere per il tempo successivo è ridotta a due terzi; se ecceda i sei mesi, sempre nella stessa località, la diaria è ridotta alla metà.

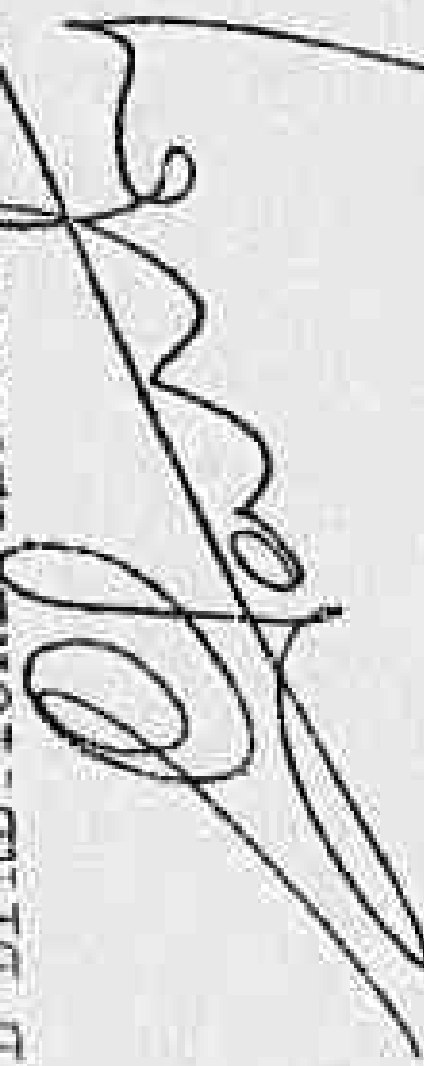
Analogo trattamento sarà applicato alle missioni in corso, che si protraggano oltre due mesi, avvertendo, peraltro, che la disposizione non ha effetto retroattivo per il trattamento di missione già liquidato o da liquidare anteriormente al 1° ottobre 1942-XX.

Restano invariate le disposizioni di cui al 3° e 4° comma dell'art. 2 precitato, che disciplinano la riduzione della diaria a seconda della durata del servizio fuori residenza.

Si avverte, inoltre, che tutte le disposizioni relative a particolari benefici di diaria o di supplemento di diaria, gli aumenti speciali e le concessioni di diarie del grado superiore, sono abrogate, come pure deve intendersi sospesa, per la durata della guerra, l'applicazione della circolare 32/1941 (2120/C.G.) del 15 aprile 1941-XIX concernente il concorso spese di alloggio per servizio fuori residenza.

Le presenti norme hanno effetto dal 1° ottobre p.v.

IL DIRETTORE GENERALE



4057

Allegato n. 10

C A P O I.

Missioni

Art. 1

Le competenze spettanti al personale incaricato d'una missione fuori della residenza abituale sono le seguenti:

a) il rimborso delle spese di viaggio sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee automobilistiche e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare ai pubblici servizi, in prima classe per il personale che appartiene ai primi quattro gradi, in seconda classe per il personale dal quinto al nono grado e in terza classe per il personale dei rimanenti gradi.

Quando il viaggio debba compiersi su percorsi serviti esclusivamente da mezzi di locomozione con due sole classi è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella classe superiore anche a coloro cui compete normalmente la seconda;

b) l'addizionale del dieci per cento sulle spese di cui alla precedente lettera a), calcolata sul prezzo normale, a titolo anche di compenso per spese di vettura, di facchinaggio etc.;

c) l'indennità giornaliera (diaria) per i giorni di viaggio e di soggiorno nella misura di cui all'articolo seguente.

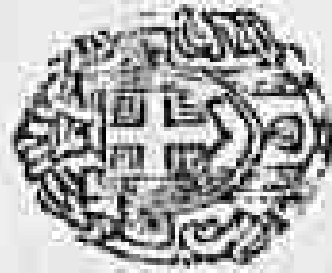
Per i luoghi ove non esistano mezzi di trasporto meccanico sarà corrisposto su deliberazione del Direttore generale un compenso o complessivo o chilometrico a seconda dei casi.

Il Direttore generale può consentire al personale di valersi del proprio autoveicolo per i viaggi di servizio, alle condizioni che saranno stabilite caso per caso.

non si fa luogo a rimborso di spese, di cui alle precedenti lettere a) e b) quando vengano usati automezzi di proprietà dell'Istituto o comunque messi a disposizione dell'Istituto a proprie spese.

Allegato n. 17

**ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**



Circolare n. 95
1942

Roma, 5 agosto 1942-XX^o

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO : Competenze di trasferimento

Allo scopo di disciplinare in modo uniforme il trattamento economico da farsi al personale trasferito ad altra residenza e nell'intento di venire incontro alle esigenze particolari del momentq ho determinato che a decorrere dal 1 agosto 1942-XX^o siano corrisposte le seguenti diarie-in luogo delle 15 regolamentari- per i trasferimenti disposti di ufficio dalla Direzione generale:

- | | |
|---|--------------|
| 1) personale celibe | n. 30 diarie |
| 2) personale celibe con famiglia convivente e a carico, o coniugato senza figli | " 60 " |
| 3) personale coniugato con uno o due figli conviventi e a carico | " 75 " |
| 4) personale coniugato con tre o più figli conviventi e a carico | " 90 " |

In caso di particolari situazioni, per il personale con famiglia a carico, il numero delle diarie può essere elevato a centoventi su disposizione del Direttore generale.

L'importo delle predette diarie resta maggiorato della quota "concorso spese alloggio" secondo le norme vigenti.

Restano invariati gli altri benefici di cui all'articolo 7 del Rego-

OGGETTO : Competenze di trasferimento

Allo scopo di disciplinare in modo uniforme il trattamento economico da farsi al personale trasferito ad altra residenza e nell'intento di venire incontro alle esigenze particolari del momento ho determinato che a decorrere dal 1 agosto 1942-XX° siano corrisposte le seguenti diarie-in luogo delle 15 regolamentari- per i trasferimenti disposti di ufficio dalla Direzione generale:

1) personale celibe n.30 diarie

2) personale celibe con famiglia convivente e a carico, o coniugato senza figli " 60 "

3) personale coniugato con uno o due figli conviventi e a carico " 75 "

4) personale coniugato con tre o più figli conviventi e a carico " 90 "

In caso di particolari situazioni, per il personale con famiglia a carico, il numero delle diarie può essere elevato a centoventi su disposizione del Direttore generale.

L'importo delle predette diarie resta maggiorato della quota "concorso annesso alloggio" secondo le norme vigenti.

Restano invariati gli altri benefici di cui all'articolo 7 del Regolamento per le competenze accessorie.

Non è consentita alcun'altra agevolazione.

Le disposizioni di cui al presente ordine non hanno effetto retroattivo per i trasferimenti già effettuati ed hanno valore fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

IL COMMISSARIO

4933

[Signature]

*Allegato n. 8*RISERVATA PERSONALE

27 settembre 1940-XVIII

AI DIRETTORI DI ISPETTORATO

ISPETT. & ORGANIZZ.

PERSONALE

2211/C.G.

//

//

//

CONCORSO SPESE DI
ALLOGGIO.

Sciogliendo la riserva di cui all'ultima parte della circolare pari numero ed oggetto del 12 corrente si comunica che il nostro Presidente ha stabilito di concedere ai dirigenti degli Ispettorati un concorso di spesa per alloggio nelle seguenti misure nette:

£.500.= (cinquecento) per i dirigenti degli Ispettorati di Roma, Milano, Napoli, Genova, Torino, e cioè delle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

£.400.= (quattrocento) per i dirigenti degli Ispettorati di Palermo, Firenze, Bologna, Trieste, Bari, Padova, e cioè delle città con popolazione inferiore ai 500.000.= abitanti.

L'indennità suddetta rappresenta, come è ovvio, un parziale rimborso della spesa di alloggio, e viene concessa, come si è detto, a tutti i dirigenti di Ispettorato, con l'avvertenza che per coloro che alloggiano negli stabili di proprietà dell'Istituto, con canone d'affitto sarà normalmente fissato in base al prezzo equo del mercato, e la spesa di riscaldamento dovrà essere ripartita come gli altri inquilini.

Per quanto riguarda, invece, i dirigenti di sedi ed altri funzionari che alloggiano in edifici di proprietà dell'Istituto, non appositivamente costruiti per abitazione del personale, si è stabilito di fissare gli affitti al prezzo equo di mercato per appartamenti analoghi, e di concedere eccezionalmente sul prezzo accertato uno sconto del 25%; lo stesso sconto sarà applicato anche

sulla quota di riscaldamento dovuta in base alla ripartizione annuale.

Si invitano i dirigenti di Ispettorato a portare subito a conoscenza degli interessati quanto precede, e a comunicare a questa Direzione generale con tutta sollecitudine quali sono i canoni normali della piazza per appartamenti similari a quelli che siano stati richiesti sianegli stabili costruiti sia in quelli in corso di costruzione.

Circa la decorrenza della indennità di alloggio e dei nuovi canoni d'affitto sarà provveduto con comunicazione a parte.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to. SARTORI

Allegato n. 11Art. 14

.....

Alla fine di dicembre di ogni anno viene corrisposta al personale una seconda mensilità di retribuzione, oltre quella normale, in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestati durante l'anno: le assenze per causa di malattia fino ad un massimo di tre mesi in un anno si considerano come servizio prestato. Con disposizione del Direttore generale detta mensilità può essere tolta o ridotta a quegli impiegati cui sono state inflitte punizioni o che abbiano dato motivo a lagnanze.

Allegato n. 13Art. 15

Con regolamento approvato dal Comitato esecutivo sono stabilite le misure e le modalità per l'assegnazione di indennità di carica, competenze accessorie e compensi per eventuali lavori straordinari.

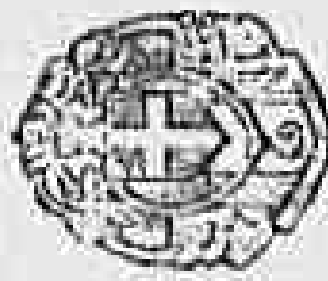
Per il personale che eccella per meriti individuali e sia incaricato di funzioni di particolare responsabilità, importanza e fiducia, potranno essere dal Presidente deliberati speciali assegni individuali.

Allegato n. 14Art. 16

Al personale della quarta categoria, incaricato delle speciali mansioni sottoindicate, potrà essere concesso dal Direttore generale un assegno annuo pagabile a rate mensili nei limiti massimi che seguono:

Autisti.....	L. 1.800
infermieri.....	" 1.200
portieri.....	" 900
ciclisti.....	" 600

Allegato n. 12



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

Circ. n. 13
1943

Roma, 10 Marzo 1943/XXI

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Classificazione delle Sedi ed assegni di carica ai dirigenti.

Si è proceduto ad una revisione della classificazione delle Sedi in base all'entità delle operazioni, all'ammontare dei premi e delle indennità nonché all'esistenza ed importanza degli uffici locali alle dipendenze delle Sedi.

La nuova classificazione abolisce le categorie 2/b e 3/b, ripartendo quindi le sedi nelle seguenti 5 categorie:

CATEGORIA 1

- 1) Milano
- 2) Torino
- 3) Genova
- 4) Napoli
- 5) Roma

CATEGORIA 2

- 6) Brescia
- 7) Firenze
- 8) Varese

- 9) Bologna
- 10) Cagliari
- 11) Udine

- 12) Como
- 13) Bergamo
- 14) Venezia

- 15) Novara

CATEGORIA 3

- 43) Forlì

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Classificazione delle Sedi ed assegni di carica ai dirigenti.

Si è proceduto ad una revisione della classificazione delle Sedi in base all'entità delle operazioni, all'ammontare dei premi e delle indennità nonché all'esistenza ed importanza degli uffici locali alle dipendenze delle Sedi.

La nuova classificazione abolisce le categorie 2/b e 3/b, ri-
partendo quindi le sedi nelle seguenti 5 categorie:

CATEGORIA 1

- 1) Milano
- 2) Torino
- 3) Genova
- 4) Napoli
- 5) Roma

CATEGORIA 2

- | | | | |
|------------|--------------|-------------|------------|
| 6) Brescia | 9) Bologna | 12) Como | 15) Novara |
| 7) Firenze | 10) Cagliari | 13) Bergamo | |
| 8) Varese | 11) Udine | 14) Venezia | |

CATEGORIA 3

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------|
| 16) Vercelli | 25) Bari | 34) Palermo | 43) Forlì |
| 17) Pola | 26) Livorno | 35) Perugia | 44) Ferrara |
| 18) Verona | 27) La Spezia | 36) Apuania Car. | 45) Ancona |
| 19) Trieste | 28) Vicenza | 37) Savona | 46) Sondrio |
| 20) Ivrea | 29) Reggio Emilia | 38) Pisa | 47) Arezzo |
| 21) Trento | 30) Modena | 39) Piacenza | 48) Parma |
| 22) Padova | 31) Terni | 40) Bolzano | 49) Fiume |
| 23) Pavia | 32) Cuneo | 41) Treviso | 50) Cremona |
| 24) Alessandria | 33) Salerno | 42) Lucca | |

4950 ./.

CATEGORIA 4

51) Grosseto	57) Taranto	63) Messina	69) Imperia
52) Mantova	58) L'Aquila	64) Rovigo	70) Pesaro
53) Pistoia	59) Catania	65) Foggia	71) Rieti
54) Siena	60) Ravenna	66) Prosinone	72) Caltanissetta
55) Cosenza	61) Belluno	67) Reggio Cal.	
56) Gorizia	62) Catanzaro	68) Chieti	

CATEGORIA 5

73) Iaccerata	78) Sassari	83) Trapani	88) Benevento
74) Lecce	79) Brindisi	84) Avellino	89) Agrigento
75) Viterbo	80) Teramo	85) Nuoro	90) Siracusa
76) Ascoli P.	81) Pescara	86) Potenza	91) Ragusa
77) Asti	82) Iittoria	87) Campobasso	

In relazione poi a quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione (punto 2° delle circolari 130/1942) si comunica che gli assegni stessi a decorrere dal 1° gennaio 1943/II, vengono fissati nelle seguenti misure:

Sedi della 1° categoria:	L. 500.= mensili lorde
Sedi della 2° categoria:	" 450.= "
Sedi della 3° categoria:	" 375.= "
Sedi della 4° categoria:	" 325.= "
Sedi della 5° categoria:	" 250.= "

IL DIRETTORE GENERALE

73) Lacerata
74) Lecce
75) Viterbo
76) Ascoli P.
77) Asti
78) Sassari
79) Brindisi
80) Teramo
81) Pescara
82) Iittoria
83) Trapani
84) Avellino
85) Nuoro
86) Potenza
87) Campobasso
88) Benevento
89) Agrigento
90) Siracusa
91) Ragusa

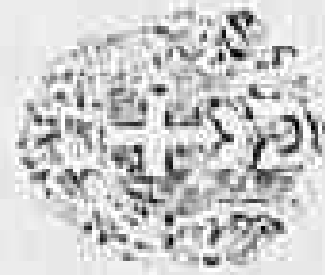
In relazione poi a quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione (punto 2° delle circolari 130/1942) si comunica che gli assegni steschi a decorrere dal 1° gennaio 1943/III, vengono fissati nelle seguenti misure:

Sedi della 1° categoria:	L. 500.= mensili lorde
Sedi della 2° categoria:	" 450.= "
Sedi della 3° categoria:	" 375.= "
Sedi della 4° categoria:	" 325.= "
Sedi della 5° categoria:	" 250.= "

IL DIRETTORE CENTRALE

4049

Allegato n. 10



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

n. 138.
1942

Roma, 27 novembre 1942-XVI.

R I S E R V A T A

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: 1°) Premio di operosità e di presenza.
2°) Assegni di carica per i Direttori di Sede.
3°) Assegni di cassa.
4°) Indennità di famiglia.

1°) Premio di operosità e di presenza.

Si è gradito comunicare che il Consiglio di Amministrazione, nell'intento di assicurare, a causa delle accresciute esigenze di lavoro, il perfetto e spedito funzionamento dei servizi, ha deliberato che, in relazione alle attuali difficili contingenze economiche e in analogia a quanto è stato stabilito per gli impiegati dello Stato e di altri Enti similari, siano istituiti premi di operosità e di presenza in favore del personale dell'Istituto che presta, come il momento richiede, opera volonterosa nell'interesse del servizio.

Per il personale della 2°, 3° e 4° categoria i premi in oggetto saranno pagati, con decorrenza dal 1° agosto 1942-XX, a periodi trimestrali posticipati in misura non superiore all'importo del compenso di base mensile, da calcolare in base ai compensi orari lordi sottoindi-

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO:

- 1°) Premio di operosità e di presenza.
- 2°) Assegni di carica per i Direttori di Sede.
- 3°) Assegni di cassa.
- 4°) Indennità di famiglia.

1°) Premio di operosità e di presenza.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'intento di assicurare, a causa delle accresciute esigenze di lavoro, il perfetto e spedito funzionamento dei servizi, ha deliberato che, in relazione alle attuali difficili contingenze economiche e in analogia a quanto è stato stabilito per gli impiegati dello Stato e di altri Enti similari, siano istituiti premi di operosità e di presenza in favore del personale dell'Istituto che presta, come il momento richiede, opera valorosa nell'interesse del servizio.

Per il personale della 2^a, 3^a e 4^a categoria i premi in oggetto saranno pagati, con decorrenza dal 1° agosto 1942-XX, a periodi trimestrali posticipati in misura non superiore all'importo del compenso di 10 ore mensili, da calcolare in base ai compensi orari sottoindicati:

- a) per il personale di seconda categoria L. 5.-
- b) per il personale di terza categoria L. 4.-
- c) per il personale di quarta categoria L. 3.-

I compensi predetti, in relazione a quanto è disposto dall'art. 10 del Regolamento per le competenze accessorie - approvato dal Comitato
./.

- 2 -

esecutivo nella seduta del 31 gennaio 1934-XII - saranno applicati anche per il lavoro straordinario con effetto dal 1° novembre 1942-VII.

Il premio massimo è ridotto di tre ore o di un'ora e mezza per ciascuna assenza dall'ufficio - rispettivamente di una intera o di mezza giornata - a qualsiasi causa dovuta.

In ciascun periodo trimestrale la concessione dei premi potrà essere ridotta entro certi limiti in base a criteri che saranno approvati dal Presidente e secondo graduatorie di rendimento del personale delle Sedi periferiche o in relazione al numero di personale addetto ai singoli uffici centrali, specie quando risultasse comparativamente un rendimento sproporzionato del personale stesso.

Indipendentemente dalla concessione del premio di presenza, il lavoro compiuto oltre l'orario normale sarà retribuito con le norme in vigore secondo le nuove misure, fino ad un massimo di 60 ore mensili, previa autorizzazione della Direzione generale.

Dal 1° dicembre p.v. è abrogata la disposizione di cui alla circolare n. 84/1942 del 10 luglio p.p., relativa al rimborso della spesa di trasporto auto-filo-tramviarie.

Al personale salariato può essere concesso alla fine di ciascun mese, sempre con effetto dal 1° agosto 1942-XX, un premio di presenza e di rendimento calcolato, in rapporto al numero delle giornate per le quali viene corrisposto nel mese stesso l'intero salario, sulla base massima di L. 3 per ogni giornata di presenza.

dal Presidente e secondo graduatorie di rendimento del personale delle Sedi periferiche o in relazione al numero di personale addetto ai singoli uffici centrali, specie quando risultasse comparativamente un rendimento sproporzionato del personale stesso.

Indipendentemente dalla concessione del premio di presenza, il lavoro compiuto oltre l'orario normale sarà retribuito con le norme in vigore secondo le nuove misure, fino ad un massimo di 60 ore mensili, previa autorizzazione della Direzione generale.

Dal 1° dicembre p.v. è abrogata la disposizione di cui alla circolare n. 84/1942 del 10 luglio p.p., relativa al rimborso delle spese di trasporto auto-filo-tramviarie.

Al personale salariato può essere concesso alla fine di ciascun mese, sempre con effetto dal 1° agosto 1942-XX, un premio di presenza e di rendimento calcolato, in rapporto al numero delle giornate per le quali viene corrisposto nel mese stesso l'intero salario, sulla base massima di L. 3 per ogni giornata di presenza.

Ciò premesso, poichè la concessione del premio deve essere effettuata, per il personale di 2°, 3° e 4° categoria, e per i salariati, su proposta dei rispettivi superiori gerarchici, soltanto al personale che abbia dimostrato buon rendimento e operosità e non si sia rifiutato, quando richiesto, di prestare servizio in ore straordinarie si invitano i dirigenti di Sede a trasmettere entro il 10 dicembre p.v. :

1°) l'elenco del dipendente personale, diviso per categorie, che sia ritenuto meritevole del premio, indicando a fianco di ciascun nome

nativo il numero delle giornate e delle mezze giornate di assenza dall'ufficio fatte durante il trimestre 1° agosto - 31 ottobre e a qualsiasi causa dovute;

2°) l'elenco del dipendente personale, diviso per categorie, che non sia stato ritenuto meritevole, **specificando** i motivi per i quali è proposta l'esclusione;

3°) l'elenco del dipendente personale salariato, con l'indicazione delle effettive giornate di presenza per i mesi di agosto, settembre e ottobre u.s.

Per i funzionari della 1° categoria (direttiva) sono istituiti, in relazione al merito di ciascuno e al giudizio del Direttore generale, premi nella misura massima trimestrale di L. 800 nette per i gradi 1° e 2°; L. 700 per il grado 3° e L. 600 per i gradi 4° e 5°, sempre con effetto dal 1° agosto p.p.

2°) Assegni di carica dei Direttori di Sede.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato che siano predisposti dei ritocchi nella corresponsione degli assegni di carica ai Direttori di Sedi, fissati in misura variabile da L. 250 a L. 500 mensili.

Tali ritocchi, che sono in corso di elaborazione e avranno decorrenza dal 1° gennaio 1943-XVI, sono stati suggeriti da ragioni di reequilibratura in rapporto al fatto che, per i richiami in servizio militare e anche per ragioni di merito comparativo, non è più possibile assegnare alle Sedi il personale direttivo in armonica proporzione, fra grado del dirigente e importanza di Sede.

Pertanto a quei funzionari meritevoli che, pur essendo inferiori di grado e avendo quindi minore stipendio sono o dovranno essere as-

Per i funzionari della 1^a categoria (direttiva) sono istituiti, in relazione al merito di ciascuno e al giudizio del Direttore generale, premi nella misura massima trimestrale di L. 800 nette per i gradi 1^o e 2^o; L. 700 per il grado 3^o e L. 600 per i gradi 4^o e 5^o, sempre con effetto dal 1^o agosto p.p.

2^o) Assegni di carica dei Direttori di Sede.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato che siano predisposti dei ritocchi nella corresponsione degli assegni di carica ai Direttori di Sedi, fissati in misura variabile da L. 250 a L. 500 mensili. Tali ritocchi, che sono in corso di elaborazione e avranno decorrenza dal 1^o gennaio 1943-XVI, sono stati suggeriti da ragioni di reequazione in rapporto al fatto che, per i richiami in servizio militare e anche per ragioni di merito comparativo, non è più possibile assegnare alle Sedi il personale direttivo in armonica proporzione, fra grado del dirigente e importanza di Sede.

Pertanto a quei funzionari meritevoli che, pur essendo inferiori di grado e avendo quindi minore stipendio sono o dovranno essere assegnati alla direzione di Sedi di una certa importanza, potrà essere riconosciuto un assegno di carica con aumento ad personam fino al 50% dell'assegno stabilito per la Sede. Correlativamente, nei casi inversi di funzionari di grado e stipendio elevato ma sproporzionato alla importanza della Sede di assegnazione, potrà procedersi ad una riduzione dell'assegno di carica nella stessa misura, e cioè fino al 50% dell'assegno stabilito per la Sede.

4347

30) Assegni di cassa.

Comunico, infine, che, in relazione al rischio di cassa per gli addebiti al pagamento degli acconti indennità o spese di viaggio agli operai infortunati presso gli ambulatori con servizio cassa distaccato da quello della Sede, è stato stabilito un assegno di cassa variabile da L. 30 a L. 75 mensili secondo l'importanza del movimento, escludendo gli uffici con movimento assai limitato.

40) Indennità di famiglia.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, considerato che l'art. 12 del Regolamento delle competenze accessorie del personale, approvato dal Comitato esecutivo nella seduta del 31 gennaio 1934-XII, esclude il godimento dell'assegno di famiglia per il coniuge nel caso che marito e moglie siano entrambi impiegati dell'Istituto, ha deliberato di modificare, in analogia a quanto è praticato negli ordinamenti dell'indennità di famiglia per gli impiegati dello Stato e di altri enti pubblici similari, la disposizione stessa.

Dal 1° novembre 1932-XVI, pertanto, il penultimo comma dell'art. 12 del Regolamento predetto, rimane così modificato: "Se siano impiegati presso l'Istituto marito e moglie, l'assegno di famiglia per il coniuge e per i figli è corrisposto al solo marito".

IL DIRETTORE GENERALE



4°) Indennità di famiglia.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, considerato che l'art. 12 del Regolamento delle competenze accessorie del personale, approvato dal Comitato esecutivo nella seduta del 31 gennaio 1934-XII, esclude il godimento dell'assegno di famiglia per il coniuge nel caso che marito e moglie siano entrambi impiegati dell'Istituto, ha deliberato di modificare, in analogia a quanto è praticato negli ordinamenti dell'indennità di famiglia per gli impiegati dello Stato e di altri enti pubblici similari, la disposizione stessa.

Dal 1° novembre 1932-XVI, pertanto, il penultimo comma dell'art. 12 del Regolamento predetto, rimane così modificato: "Se siano impiegati presso l'Istituto marito e moglie, l'assegno di famiglia per il coniuge e per i figli è corrisposto al solo marito".

IL DIRETTORE GENERALE



4916

allegato n. 8

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

n. 6 (2257/C.G.)
1943

Roma, 28 gennaio 1943-VII

URGENTE

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Provvedimenti in favore del personale per
sfollamento in dipendenza di offese nemiche.

Il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente, esaminato
il Regio Decreto Legge 16 dicembre 1942-VI, n. 1468, avente per og-
getto "Provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausi-
liari in dipendenza di offese nemiche" ha deliberato che tali provvi-
denze siano estese al personale dipendente.

In conseguenza della deliberazione predetta, si dispone:

1°) che sia corrisposta a titolo di contributo nelle spese di
trasferimento della famiglia, al personale di qualsiasi categoria (esclu-
so il personale tecnico esterno ed il personale provvisorio ad orario
particolare) che abbia persone di famiglia, acquisita od originaria, con-

Roma, 28 gennaio 1943-VI

URGENTE

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Provvedimenti in favore del personale per
sfollamento in dipendenza di offese nemiche.

Il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente, esaminato il Regio Decreto Legge 16 dicembre 1942-VI, n. 1468, avente per oggetto "Provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche" ha deliberato che tali provvidenze siano estese al personale dipendente.

In conseguenza della deliberazione predetta, si dispone:

1°) che sia corrisposta a titolo di contributo nelle spese di trasferimento della famiglia, al personale di qualsiasi categoria (escluso il personale tecnico esterno ed il personale provvisorio ad orario parziale) che abbia persone di famiglia, acquisita od originaria, conviventi e a carico, e che seguiti a prestare servizio in località nello quali per disposizione del Ministero dell'Interno si attua lo sfollamento della popolazione civile, una sovvenzione straordinaria in misura pari ad una mensilità di stipendio aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente ed a carico.

E' data facoltà ai dirigenti delle Sedi di corrispondere detta sovvenzione per metà quando il trasferimento della famiglia sia predi-
./.

- 2 -

sposto dall'interessato e per l'altra metà quando le persone di famiglia abbiano lasciato il Comune per il quale è stato disposto lo sfollamento.

La sovvenzione straordinaria è raggugliata al solo stipendio o paga, escluso quindi il supplemento di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia, l'assegno temporaneo di guerra e le eventuali indennità speciali e sostituisce il compenso del 25% dell'ammontare della retribuzione già concessa dall'Istituto quale concorso alle spese di carattere eccezionale incontrate per lo sfollamento;

X 2°) che al personale sopraindicato, il quale è tenuto a rimanere nella propria sede, nonostante l'ordine di sfollamento del Comune, sia corrisposta, indipendentemente dalla sovvenzione di cui al n. 1°, una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'indennità di famiglia.

Tale indennità giornaliera non deve essere in ogni caso inferiore nel suo complesso a lire ventidue nè superiore a lire sessanta giornaliere.

Per il personale non avente famiglia e per quello che non abbia trasferito la famiglia l'indennità stessa deve essere sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche;

3°) che al personale, destinato a prestare servizio in altra località in seguito allo spostamento dell'ufficio, invece della sovvenzione straordinaria e dell'indennità giornaliera di cui sopra, sia corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento, l'indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento, prevista dal Regolamento per le competenze accessorie;

4°) che alle famiglie del personale richiamato alle armi delle

concessa dall' Istituto quale con-

uale incontrate per lo sfollamento;

X 2°) che al personale sopraindicato, il quale è tenuto a rimanere nella propria sede, nonostante l'ordine di sfollamento del Comune, sia corrisposta, indipendentemente dalla sovvenzione di cui al n. 1°, una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'indennità di famiglia.

Tale indennità giornaliera non deve essere in ogni caso inferiore a lire sessanta gior-

ne nel suo complesso a lire ventidue nè superiore a lire sessanta giornaliere.

Per il personale non avente famiglia e per quello che non abbia trasferito la famiglia l'indennità stessa deve essere sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche;

3°) che al personale, destinato a prestare servizio in altra località in seguito allo spostamento dell' ufficio, invece della sovvenzione straordinaria e dell'indennità giornaliera di cui sopra, sia corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento, l'indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento, prevista dal Regolamento per le competenze accessorie;

4°) che alle famiglie del personale richiamato alle armi delle Sedi situate in Comuni per i quali è stato impartito l'ordine di sfollamento sia corrisposta la sovvenzione straordinaria quando il trasferimento della famiglia sia stato attuato;

5°) che, nel caso di coniugi entrambi alle dipendenze dell'Istituto, la sovvenzione straordinaria sia corrisposta al solo marito e l'eventuale indennità giornaliera o di trasferimento sia assegnata anche alla moglie nella misura prevista per il personale celibe.

- 3 -

I provvedimenti predetti hanno decorrenza 1° dicembre 1942-1943 per il personale delle Sedi di Torino, Genova, Milano, Napoli e Savona, per le quali è già intervenuto l'ordine di sfollamento.

Nel caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni, l'applicazione delle disposizioni della presente circolare avrà effetto dal giorno in cui sarà decretato lo sfollamento, e le Sedi interessate ne daranno comunicazione telegrafica a questa Direzione generale.

Qualora in seguito al conguaglio fra quanto dovuto in base alle presenti norme e quanto è stato già corrisposto risultassero a favore del personale delle differenze, queste dovranno essere senz'altro pagate, rinunciando l'Istituto al rimborso delle somme eventualmente corrisposte in più.

Si comunica, infine, che, indipendentemente dalle provvidenze di cui alla presente circolare e per quanto l'Istituto non sia tenuto al risarcimento dei danni alle persone e alle cose per fatti di guerra, il Presidente si è benevolmente riservato di esaminare la possibilità di concedere sussidi a favore del personale più bisognoso e con carico di famiglia che abbia ricevuto danni da incursioni nemiche.

Così pure il Presidente conferma l'autorizzazione a concedere anticipazioni sullo stipendio in favore del personale per facilitare lo sfollamento notturno.

Tali anticipazioni possono essere accordate con il seguente criterio:

1°) personale di ruolo, a contratto, aggiunto e straordinario:

anticipazione nella misura massima dell'importo di una mensilità di retribuzione, con restituzione in quattro rate uguali mensili della concessione:

senti norme e quando è stato
personale delle differenze, queste dovranno essere senz'altro pagate, rinunziando l'Istituto al rimborso delle somme eventualmente corrisposte in più.

Si comunica, infine, che, indipendentemente dalle provvidenze di cui alla presente circolare e per quanto l'Istituto non sia tenuto al risarcimento dei danni alle persone e alle cose per fatti di guerra, il Presidente si è benevolmente riservato di esaminare la possibilità di concedere sussidi a favore del personale più bisognoso e con carico di famiglia che abbia ricevuto danni da incursioni nemiche.

Così pure il Presidente conferma l'autorizzazione a concedere anticipazioni sullo stipendio in favore del personale per facilitare lo sfollamento notturno.

Tali anticipazioni possono essere accordate con il seguente criterio:

terio:

1°) personale di ruolo, a contratto, aggiunto e straordinario:

anticipazione nella misura massima dell'importo di una mensilità di retribuzione, con restituzione in quattro rate uguali mensili decorrenti dal mese successivo a quello della concessione;

4943

2°) personale provvisorio ed uomini di fatica:

anticipazione nella misura massima dell'importo di una mezza mensilità del compenso, con restituzione in due rate uguali mensili de-

correnti come sopra.

La concessione delle anticipazioni sullo stipendio è limitata
alle Ueli di Genova, Savona, La Spezia, Torino, Milano, Livorno, Pisa,
Terni, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Palermo, Catania, Brescia, Bi-
racusa, Trapani, Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4942

[Handwritten signature]

Allegato n. 5



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEL PERSONALE

LETTERA-CIRCOLARE

n. 2267/C.G.

Roma, 24 maggio 1943-XVI

All. 1

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Applicazione delle provvidenze per lo sfollamento.

Con riferimento alla circolare n. 6/1943 (2257/C.G.) del 28 gennaio 1943-XXI ed a seguito di recenti istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'applicazione delle provvidenze per lo sfollamento, di cui al Regio decreto legge 16 dicembre 1942-XXI n. 1468, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni per la pratica attuazione delle provvidenze stesse.

Le Sedi tengano presente che le norme di cui appresso integrano e sostituiscono tutte quelle in precedenza impartite.

SOVVENZIONE STRAORDINARIA

1°) - La sovvenzione straordinaria (pari a una mensilità del solo stipendio, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente a carico) è dovuta soltanto al personale che effettua il trasferimento di tutte le persone costituenti la famiglia, ad eccezione di quelle aventi obbligo di residenza, in quanto di-

OGGETTO: Applicazione delle provvidenze per lo sfollamento.

Con riferimento alla circolare n. 6/1943 (2257/C.G.) del 28 gennaio 1943-XXI ed a seguito di recenti istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l' applicazione delle provvidenze per lo sfollamento, di cui al Regio decreto legge 16 dicembre 1942-XXI n. 1468, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni per la pratica attuazione delle provvidenze stesse.

Le Sedi tengano presente che le norme di cui appresso integrano e sostituiscono tutte quelle in precedenza impartite.

SOVVENZIONE STRAORDINARIA

1°) - La sovvenzione straordinaria (pari a una mensilità del solo stipendio, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente a carico) è dovuta soltanto al personale che effettua il trasferimento di tutte le persone costituenti la famiglia, ad eccezione di quelle aventi obbligo di residenza, in quanto dipendenti statali, delle Province, Comuni o di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di assistenza.

Il trasferimento parziale non può dar diritto alla sovvenzione.

2°) - Per persone di famiglia si intendono il coniuge, la prole minore, le figlie nubili ed i figli maggiorenni permanentemente incabili al lavoro, nonché i genitori, gli avi, i fratelli minori o, se maggiorenni, che siano inabili permanentemente al lavoro, e *figli* sorelle nubili. *figli* ./.

- 2 -
Per i genitori, i fratelli e le sorelle occorre la convivenza e che il carico sia prevalente; in nessun caso si considerano a carico le persone di famiglia, compresi i figli, le quali risultino provviste di redditi propri o di proventi di lavoro per importo superiore a duecento lire mensili.

3°) - Il trasferimento per dar diritto alla sovvenzione deve essere attuato in località sita in Comune diverso da quello dove si trova la Sede.

E' escluso quindi dalla sovvenzione il personale che abbia trasferito la famiglia in località compresa nell'ambito del Comune, e quello degli uffici locali ed ambulatori situati in Comuni per i quali non è stato dichiarato lo sfollamento.

4°) - Nei riguardi del personale che alla data di dichiarazione di sfollamento si trovi assente per lunga malattia, o in aspettativa per motivi di salute, o in congedo senza retribuzione, la Direzione Generale si riserva di stabilire di volta in volta se la sovvenzione debba essere corrisposta.

5°) - La sovvenzione è dovuta anche al personale in missione fuori della Sede per la quale interviene ordine di sfollamento purchè ricorrano le condizioni stabilite per averne diritto.

6°) - La sovvenzione non è dovuta al personale che alla data dell'ordine di sfollamento sia stato già autorizzato a risiedere fuori del Comune per il quale è stato dichiarato lo sfollamento.

7°) - La sovvenzione non è dovuta per i trasferimenti effettuati anteriormente alla data della dichiarazione ufficiale di sfollamento.

8°) - Il decimo di aumento sulla sovvenzione per ogni persona in più oltre la prima, deve essere corrisposto anche per i figli di età superiore ai 21 anni, per i genitori, gli avi, i fratelli e le sorelle soltanto nel caso che siano provate la convivenza e la vivenza a carico.

E' escluso quindi dalla sovvenzione il personale che abbia trasferito la famiglia in località compresa nell'ambito del Comune, e quello degli uffici locali od ambulatori situati in Comuni per i quali non è stato dichiarato lo sfollamento.

4°) - Nei riguardi del personale che alla data di dichiarazione di sfollamento si trovi assente per lunga malattia, o in aspettativa per motivi di salute, o in congedo senza retribuzione, la Direzione Generale si riserva di stabilire di volta in volta se la sovvenzione debba essere corrisposta.

5°) - La sovvenzione è dovuta anche al personale in missione fuori della Sede per la quale intervenga ordine di sfollamento purchè ricorrano le condizioni stabilite per averne diritto.

6°) - La sovvenzione non è dovuta al personale che alla data dell'ordine di sfollamento sia stato già autorizzato a risiedere fuori del Comune per il quale è stato dichiarato lo sfollamento.

7°) - La sovvenzione non è dovuta per i trasferimenti effettuati anteriormente alla data della dichiarazione ufficiale di sfollamento.

8°) - Il deciso di aumento sulla sovvenzione per ogni persona in più oltre la prima, deve essere corrisposto anche per i figli di età superiore ai 21 anni, per i genitori, gli avi, i fratelli e le sorelle soltanto nel caso che siano provata la convivenza o la vivenza a carico.

9°) - La convivenza o la vivenza a carico per i figli oltre i 21 anni, per i genitori, gli avi, i fratelli e le sorelle devono essere provate con atto notorio, nonchè con tutti quei maggiori mezzi di accertamento che le Sedi potranno richiedere agli interessati o disporre a mezzo di indagini direttamente condotte.

I casi dubbi saranno rimessi alle decisioni della Direzione Generale.

10°) - La dimostrazione dell'avvenuto sfollamento, ove l'Autorità competente si rifiuti di rilasciare il relativo certificato probatorio, sarà data con dichiarazione dell'impiegato compilata secondo l'enclosed schema; l'impiegato è tenuto a notificare immediatamente l'avven-

le rientro della famiglia.

INDENNITA' GIORNALIERA

1°) - Fermo che l'indennità giornaliera, (pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'indennità di famiglia) deve essere sospesa al personale non avente famiglia e per quello che non abbia trasferito la famiglia quando nella sede di servizio non si siano verificati da due mesi offese belliche, si precisa che l'indennità stessa non è dovuta al personale celibe o vedovo, salvo persone di famiglia conviventi e a carico, autorizzato, ai sensi dell'articolo 7, 2° comma, del regolamento organico, prima dell'ordine di smobilitamento a risiedere in località diversa da quella del Comune per il quale è stato dichiarato lo sfollamento.

2°) - L'indennità giornaliera non è dovuta al personale in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, o in congedo straordinario o assente per malattia oltre il primo mese o comunque assente senza retribuzione. Tale esclusione non riguarda il personale assente per ferite o lesioni riportate a causa di servizio o di offese belliche, o assente per doveri di cittadinanza (mobilitazione e adunato del P.N.F. e per servizi per doveri delle organizzazioni derivate o dipendenti).

3°) - Soltanto al personale celibe o vedovo, che non ha persone di famiglia conviventi e a carico, non è dovuta, in caso di missioni con pernottamento fuori della sede, l'indennità giornaliera per i giorni in cui fruisce della diaria di missione intera o ridotta in conseguenza della durata della missione.

4°) - L'indennità giornaliera non è invece sospesa al personale che compie gite o missioni con ritorno in sede nella stessa giornata, o nell'ambito del Comune di residenza o di piccole distanze o fruiscano di diaria di missione ridotta in dipendenza dell'ora di partenza o

che l'indennità stessa non è dovuta al personale celibe o vedovo, ma solo alle persone di famiglia conviventi e a carico, autorizzato, ai sensi dell'articolo 7, 2° comma, del regolamento organico, prima dell'ordine di spostamento a risiedere in località diversa da quella della Comune per il quale è stato dichiarato lo sfollamento.

2°) - L'indennità giornaliera non è dovuta al personale in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, o in congedo straordinario o assente per malattia oltre il primo mese o comunque assente senza retribuzione. Tale esclusione non riguarda il personale assente per ferie o lesioni riportate a causa di servizio o di offese belliche, o assente per doveri di cittadino (mobilitazione e adunate del P.N.F. e P.R. SP. ecc.) e servizi delle organizzazioni derivate o dipendenti).

3°) - Soltanto al personale celibe o vedovo, che non ha persone di famiglia conviventi e a carico, non è dovuta, in caso di missione con pernottamento fuori della Sede, l'indennità giornaliera per i giorni in cui fruisce della diaria di missione intera o ridotta in conseguenza della durata della missione.

4°) - L'indennità giornaliera non è invece sospesa al personale che compie gite o missioni con ritorno in sede nella stessa giornata, o nell'ambito del Comune di residenza o di piccole distanze o fruiscia di diaria di missione ridotta in dipendenza dell'ora di partenza o di arrivo.

INDENNITA' PER IL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI

1°) - L'indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento, che viene corrisposta in aggiunta alle normali indennità di trasferimento, non può cumularsi con altra indennità di missione.

2°) - Il provvedimento non si applica al personale che, non ostante lo spostamento dell'ufficio in altro Comune, non si trasferisce.

in quest'ultimo, ma si richiama quotidianamente dall'ordinaria residenza.

3°) - L'indennità di trasferimento, limitatamente alla somma che deve essere corrisposta per quei componenti che siano rimasti nel Comune in cui è stato dichiarato lo sfollamento, mentre deve essere corrisposta quando gli stessi si siano trasferiti in località diversa da quella del capo famiglia.

4°) - Il personale trasferito in Comuni per i quali l'indennità di famiglia dovrebbe essere corrisposta in misura ridotta a seconda della popolazione legale continuerà a percepire l'indennità di famiglia del Comune dal quale è sfollato.

IMPIEGATE SPOSAE

Per l'assegnazione delle provvidenze alle impiegate sposate vanno distinti tre casi:

- a) impiegate sposate con marito impiegato dell'Istituto: caso previsto dalla circolare n. 6 del 28 gennaio u.s.;
- b) impiegate sposate con marito dipendente da altra amministrazione o azienda privata: sarà corrisposta l'indennità giornaliera e di trasferimento nella misura prevista per il personale celibe e i sovverzioni straordinari; soltanto nel caso, debitamente controllato, che il marito non abbia percepito analogo erogazione a questo titolo;
- c) impiegato vedovo o separato legalmente dal marito: avranno attribuite le provvidenze nella misura prevista dalla circolare, tenendo conto o meno dell'eventuale carico di persone di famiglia.

PERSONALE RICHIAMATO ALLE ARMI

Al personale richiamato alle armi, che sia celibe o vedovo senza persone di famiglia conviventi o a carico:

4°) - Il personale trasferito in Comuni per i quali l'indennità di famiglia dovrebbe essere corrisposta in misura ridotta a seconda della popolazione legale continuerà a percepire l' indennità di famiglia del Comune dal quale è sfollato.

IMPIEGATE SPOSE

Per l' assegnazione delle provvidenze alle impiegate sposate vanno distinti tre casi:

- a) impiegate sposate con marito impiegato dell' Istituto: caso previsto dalla circolare n. 6 del 28 gennaio u.s.;
- b) impiegate sposate con marito dipendente da altra amministrazione o azienda privata: sarà corrisposta l'indennità giornaliera e di trasferimento nella misura prevista per il personale celibe e la sovvenzione straordinaria soltanto nel caso, debitamente controllato, che il marito non abbia percepito analoga erogazione a questo titolo;
- c) impiegate vedove o separate legalmente dal marito: saranno attribuite le provvidenze nella misura prevista dalla circolare, tenendo conto o meno dell' eventuale carico di persone di famiglia.

PERSONALE RICHIAMATO ALLE ARMI

Al personale richiamato alle armi, che sia celibe o vedovo senza persone di famiglia conviventi e a carico:

4938

- 1°) - non è dovuta la sovvenzione straordinaria;
- 2°) - è dovuta l'indennità giornaliera soltanto se prestati servizio militare nella sede del proprio ufficio e con le limitazioni previste per il personale celibe;
- 3°) - è dovuta l'indennità di trasferimento soltanto dopo il congedo militare se assegnato alla nuova sede dell' ufficio.

Al personale richiamato alle armi, ammogliato o celibe o vedovo con persone di famiglia conviventi e a carico:

- 1°) - è dovuta la sovvenzione straordinaria se effettuati il

./.

- 5 -

trasferimento di tutte le persone di famiglia in altre Comuni;

2°) - è dovuta l'indennità giornaliera a tempo indennizzato se abbia trasferito la famiglia o con la sospensione dopo due mesi dall'ultima incursione nemica se non l'abbia trasferita, ma soltanto nel caso che presti servizio militare nella sede del proprio ufficio;

3°) - è dovuta l'indennità di trasferimento soltanto dopo il congedo militare se assegnato alla nuova sede dello ufficio.

Le provvidenze per lo sfollamento concesse al personale richiamato alle armi non sono cumulabili col trattamento economico di guerra spettante ai richiamati in virtù del regio decreto legge 19 maggio 1941, numero 583; dall'imputo delle provvidenze stesse deve essere inoltre detratto il premio speciale pari ad 1/4 del soprassoldo di operazioni.

Gli elementi per stabilire la detrazione di cui sopra saranno richiesti dallo Sedi alla competente Amministrazione militare.

Le provvidenze di cui alla circolare n. 6/1943 debbono essere corrisposte a tutto il personale a qualsiasi categoria appartenga, purchè presti servizio a intero ora via.

Dalla sola sovvenzione straordinaria sarà detratto quanto fosse stato corrisposto al personale prima della dichiarazione di sfollamento per compenso del 25%.

Agli effetti di detto congruaglio il compenso del 25% deve essere per tutti considerato come corrisposto per intero, non tenendo conto di delle eventuali riduzioni per periodi di assenza.

4937

to alle armi non sono cumulabili col trattamento economico di guerra speso-
tante ai richiamati in virtù del Regio decreto legge 19 maggio 1941, nu-
mero 583; dall'imputo delle provvidenze stesse deve essere in oltre de-
tratto il premio speciale pari ad 1/4 del soprassoldo di operazioni.

Gli elementi per stabilire la detrazione di cui sopra saranno ri-
chiesti dalle Sedi alla competente Amministrazione militare.

Le provvidenze di cui alla circolare n. 6/1943 debbono essere co-
risposte a tutto il personale a qualsiasi categoria appartenente, purchè
presti servizio a intero ora o o

Dalla sola sovvenzione straordinaria sarà detratto quanto fossi-
state corrisposto al personale prima della dichiarazione di sfollamento
per compenso del 25%.

Agli effetti di detto conguaglio il compenso del 25% deve essere
per tutti considerato come corrisposto per intero, non tenendo conto di
delle eventuali riduzioni per periodi di assenza.

4937

Ove risultasse che il personale abbia finora fruito di un tratta-
mento diverso da quello spettantogli in base alle presenti norme di ap-
plicazione, dovrà essere subito fatto presente alla Direzione generale
con l'indicazione dei maggiori importi erroneamente percepiti, mentre po-
ranno senz'altro corrisposte le somme percepite in meno.

- 6 -

Le provvidenze stesse si intendono al lordo delle ritenute di legge per imposta di ricchezza mobile, complementare e addizionale, per tanto, dovranno essere corrisposte al netto delle ritenute medesime.

Il massimo di L. 60 ed il minimo di L. 22 fissati per l'indennità giornaliera sono pure al lordo, e devono quindi essere corrisposti agli interessati ridotti delle ritenute di legge.

Al fine di tenere in evidenza le erogazioni che saranno fatte in applicazione delle provvidenze come sopra deliberate in favore del personale, si dispone che a decorrere dal 1° luglio p.v. le erogazioni stesse siano registrate nella prima nota giornaliera mod. CS. 111 bis alla voce 15/XI, di nuova istituzione, intitolate "Provvidenze per lo sfollamento".

Mensilmente, sempre a decorrere dal mese di luglio, le somme intressate trasmetteranno a questa Direzione generale un elenco nominativo dei pagamenti effettuati a tutto indistintamente il personale a qualsiasi categoria appartenga purchè presti servizio al intero orario, uscio il mod. CS. 120 B (personale di ruolo, a contratto, aggiunto) oppure il mod. C.S. 120 C (personale straordinario, provvisorio, operario, di fattica ecc.) e intestando le colonne a "Sovvenzioni straordinarie" a "Indennità giornaliera" a "Indennità di trasferimento", tenendo distinte le voci dalle spese.

Le trattate per imposta di R.M., complementare ed addizionale saranno attribuite al normale conto 23/I della prima nota di cassa.

Le anticipazioni sullo stipendio che saranno accordate al personale per facilitare lo sfollamento notturno, continueranno a registrarsi nell'attacco nelle prime note di cassa alla voce "Anticipazioni sullo stipendio".

Al fine di tenere in evidenza le erogazioni che saranno fatte in applicazione delle provvidenze come sopra deliberato in favore del personale, si dispone che a decorrere dal 1° luglio p.v. le erogazioni steso siano registrate nella prima nota giornaliera mod. CS. 111 bis alla voce 15/VI, di nuova istituzione, intitolata "Provvidenze per lo sfollamento".

Mensilmente, sempre a decorrere dal mese di luglio, le Sedi interessate trasmetteranno a questa Direzione generale un elenco nominativo dei pagamenti effettuati a tutto indistintamente il personale a qualsiasi categoria appartenga purché presti servizio all'intero orario, usando il mod. CS. 120 B (personale di ruolo, a contratto, aggiunto) oppure il mod. C.S. 120 C (personale straordinario, provvisorio, operaio, di fatica ecc.) intestando le colonne a "Sovvenzioni straordinarie" e "Indennità giornaliera" e "Indennità di trasferimento", tenendo distinte le voci delle spese.

Le trattenute per imposta di R.M., complementare ed addizionale lo saranno attribuite al normale conto 23/I della prima nota di cassa.

Le anticipazioni sullo stipendio che saranno accordate al personale per facilitare lo sfollamento notturno, continueranno a registrarsi in dettaglio nelle prime note di cassa alla voce "Anticipazioni sullo stipendio mensili".

Per i pagamenti a tutto il mese di giugno p.v., le Sedi, ⁴⁰³⁶ ~~4036~~ sono tenute ad inviare semestralmente a questa Direzione generale i mod. 120 A, B, C degli stipendi e competenze varie, avranno cura di mettere in evidenza, con opportune annotazioni sui moduli stessi, i dati pagamenti effettuati nel 1° semestre c. a. per il titolo "Provvidenze per lo sfollamento" in modo da dare a questa Direzione generale la pos-
sibilità di verificare.

- 7 -

sibilità di poter procedere ai necessari controlli ed agli storni delle somme che hanno avuto fin qui imputazione alle normali voci delle retribuzioni.

Per quanto si attiene ai rimborsi di spese, dato che essi per il 1° semestre non sono stati annotati sul mod. CS. 120 B, le Sedi invieranno un prospetto riepilogativo a parte riguardante il semestre stesso.

IL DIRETTORE GENERALE



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4935

AL DIRETTORE DELLA SEDE DI

Il sottoscritto impiegato del
l' Istituto Nazionale Fascista per l' assicurazione contro gli infortu-
ni sul lavoro in qualità di abitante
te a Via
ai fini di ottenere l' applicazione delle provvidenze deliberate dal
stituto per lo sfollamento, dichiara:

1) che ha conviventi e a carico i familiari sottoindicati:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Grado di parentela</u>
.	
.	
.	
.	
.	
.	

2) che ha sfollato, ovvero ha predisposto o sta predisponendo lo sfolla-
mento dei propri familiari:

.
località
indirizzo
decorrenza

- 3) che notificherà immediatamente ogni eventuale rientro della famiglia;
4) che assume la piena e assoluta responsabilità, ad ogni effetto penali
le e disciplinare, della presente dichiarazione.

(firma)

stituito per lo sfollamento, dichiara:

- 1) che ha conviventi o a carico i familiari sottoindicati:

<u>Cognome o Nome</u>	<u>Grado di parentela</u>
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

- 2) che ha sfollato, ovvero ha predisposto o sta predisponendo lo sfollamento dei propri familiari:

.....
 località
 indirizzo
 decorrenza

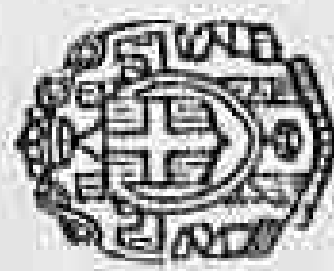
- 3) che notificherà immediatamente ogni eventuale rientro della famiglia
 4) che assume la piena e assoluta responsabilità, ad ogni effetto penale e disciplinare, della presente dichiarazione.

(firma)

Data

4934

Allegato n. 4



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

ISPETT. E ORGANIZZ.

UFFICIO PERSONALE

Roma, 12 agosto 1941-XIX

n. 67 (2236/C.G.)
1941

OGGETTO: Provvedimenti economici di
carattere temporaneo.-

DIRETTORI DI SERVIZIO E DI UFFICIO
DIRETTORI DI ISPETTORATO
DIRETTORI DI SEDE
SEZIONI ASSISTENZA GRANDI INVALIDI -

In applicazione del Regio Decreto Legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1941-XIX recante: "Provvedimenti economici di carattere temporaneo per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso enti di diritto pubblico", il Comitato esecutivo ha autorizzato la concessione ai dipendenti dell'Istituto, con effetto dal 1° luglio 1941-XIX e per la durata dell'attuale stato di guerra dei provvedimenti economici che seguono:

1°) Assegno temporaneo di guerra -

a) - Personale di ruolo, a contratto, aggiunto e straordinario -
In aggiunta agli emolumenti in vigore è concesso al personale di

n. 67 (2236/C.G.)
1941

OGGETTO: Provvedimenti economici di
carattere temporaneo.-

DIRETTORI DI SERVIZIO E DI UFFICIO
DIRETTORI DI ISPETTORATO
DIRETTORI DI SEDE
SEZIONE ASSISTENZA GRANDI INVALIDI -

In applicazione del Regio Decreto Legge 14 luglio 1941-XIX, n.646, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1941-XIX recante: "Provvedimenti economici di carattere temporaneo per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso enti di diritto pubblico", il Comitato esecutivo ha autorizzato la concessione ai dipendenti dell' Istituto, con effetto dal 1° luglio 1941-XIX e per la durata dell'attuale stato di guerra dei provvedimenti economici che seguono:

1°) Assegno temporaneo di guerra -

a) - Personale di ruolo, a contratto, aggiunto e straordinario -
In aggiunta agli emolumenti in vigore è concesso al personale di ruolo e a contratto di grado non superiore al 5° (categoria del personale direttivo) e fino al grado 12° (categoria del personale subalterno e di servizio), al personale aggiunto e straordinario un assegno temporaneo di guerra nella misura:

- a) del venti per cento sulla prime L. 4.800 lorde annue del trattamento economico per i titoli appresso indicati;
b) del dieci per cento sulla quota eccedente le L. 4.800 fino alle L. 8.400 annue lorde di detto trattamento.

Agli effetti della determinazione dell'assegno temporaneo di cui ./

si tratta deve essere tenuto conto dello stipendio di tabella, del supplemento di servizio attivo e degli eventuali assegni ad personam per stipendio o servizio attivo fino alla concorrenza del massimo stabilito di L. 8.400 annue lorde.

Poichè il Decreto precitato dispone che per il personale statale l'assegno temporaneo di guerra non è pensionabile, non dovrà effettuarsi nei confronti dei dipendenti dell' Istituto alcuna trattenuta o versamento al fondo di previdenza.

b) - Personale provvisorio e salariato -

Per il personale provvisorio e per il personale salariato (uomini di fatica, portieri ecc.) l'assegno temporaneo di guerra sarà determinato come segue:

a) - computando il compenso giornaliero per 365 giorni nei riguardi del personale degli uffici della Capitale, che presta servizio per trenta giornate lavorative al mese;

Esempio : compenso giornaliero di L. 20 lorde

L. 20 X 365 giorni = L. 7.300 lorde annue.

20% sulle prime L. 1.800 lorde = L. 960

10% sulla eccedenza di L. 2.500 lorde = L. 250 :

Totale L. 1.210 lorde

L. 1.210 lorde : 365 giorni = L. 3.31 giornaliero lorde, che corrisponde all'assegno temporaneo di guerra giornaliero, per una media di 30 giornate lavorative al mese;

b) - computando il compenso giornaliero per 300 giorni nei confronti del personale degli uffici periferici, che presta servizio per venticinque giornate lavorative al mese:

Esempio : compenso giornaliero di L. 20 lorde.

b) - Personale provvisorio e salariato -

Per il personale provvisorio e per il personale salariato (uomini di fatica, portieri ecc.) l'assegno temporaneo di guerra sarà determinato come segue:

a) - computando il compenso giornaliero per 365 giorni nei riguardi del personale degli uffici della Capitale, che presta servizio per trenta giornate lavorative al mese;

Esempio : compenso giornaliero di L. 20 lorde

L. 20 X 365 giorni = L. 7.300 lorde annue.

20% sulle prime L. 1.800 lorde = L. 360

10% sulla eccedenza di L. 2.500 lorde = L. 250 :

Totale L. 1.210 lorde

L. 1.210 lorde : 365 giorni = L. 3.31 giornaliero lorde, che corrisponde all'assegno temporaneo di guerra giornaliero, per una media di 30 giornate lavorative al mese;

b) - computando il compenso giornaliero per 300 giorni nei confronti del personale degli uffici periferici, che presta servizio per venticinque giornate lavorative al mese:

4932

Esempio : compenso giornaliero di L. 20 lorde.

L. 20 X 300 giorni = L. 6.000 lorde annue.

20% sulle prime L. 4.800 lorde = L. 960.

10% sulla eccedenza di L. 1.200 lorde = L. 120 :

Totale L. 1.080 lorde

L. 1.080 lorde : 300 giorni = L. 3,60 giornaliero lorde che corrisponde all'assegno temporaneo di guerra giornaliero, per una media di 25 giornate lavorative al mese.

./.

20) Indennità di famiglia -

- 3 -

In analogia a quanto è disposto dal Decreto in oggetto, e, tenuto conto della corrispondenza dei gradi del personale statale con quelli del nostro ordinamento gerarchico, l'indennità di famiglia dovrà essere corrisposta, con effetto dal 1° luglio 1941-XIX nella misura che segue:

a) - nella misura in vigore al 31 marzo 1941-XIX agli appartenenti ai primi due gradi del personale di ruolo e a contratto, nei cui confronti è stata estesa l'indennità di famiglia soppressa dal 1° luglio dello scorso anno;

b) - nella misura attuale agli appartenenti ai gradi 3° e 4° del personale di ruolo e a contratto, nei cui confronti non si addivene, per ragioni contingenti, alla soppressione dell'aliquota di aumento del 40%, che dovrebbe essere effettuata in relazione alla sopraricordata corrispondenza dei gradi;

c) - con l'aumento dal 40 per cento al 65 per cento sulla misura attuale, al personale di ruolo e a contratto dal grado 5° (personale categoria direttiva) al grado 12° (personale subalterno e di servizio) e al personale aggiunto di tutte le categorie;

d) - con l'aumento dal 40 per cento al 100 per cento sulla misura attuale al personale straordinario e provvisorio.

In dipendenza di quanto sopra le attuali tabelle delle indennità di famiglia corrisposte al personale di ruolo, a contratto, aggiunto, straordinario e provvisorio del nostro Istituto sono sostituite dalle tabelle, che si allegano alla presente.

E' ovvio che l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia non riguarda il personale che attualmente non percepisce la relativa indennità.

Restano invariato, per la corrispondenza dell'indennità di fa-

Restano invariato, per la corrispondenza dell'indennità di fa-

1480

nenti ai primi due gradi del personale di ruolo e a contratto, nei cui confronti è stata estesa l'indennità di famiglia soppressa dal 1° luglio dello scorso anno;

b) - nella misura attuale agli appartenenti ai gradi 3° e 4° del personale di ruolo e a contratto, nei cui confronti non si addivengono per ragioni contingenti, alla soppressione dell'aliquota di aumento del 40%, che dovrebbe essere effettuata in relazione alla sopraricordata corrispondenza dei gradi;

c) - con l'aumento dal 40 per cento al 65 per cento sulla misura attuale, al personale di ruolo e a contratto dal grado 5° (personale categoria direttiva) al grado 12° (personale subalterno e di servizio) e al personale aggiunto di tutte le categorie;

d) - con l'aumento dal 40 per cento al 100 per cento sulla misura attuale al personale straordinario e provvisorio.

In dipendenza di quanto sopra le attuali tabelle delle indennità di famiglia corrisposte al personale di ruolo, a contratto, aggiunta, straordinario e provvisorio del nostro Istituto sono sostituite dalle tabelle, che si allegano alla presente.

E' ovvio che l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia non riguarda il personale che attualmente non percepisce la relativa indennità.

Restano invariato, per la corrispondenza dell'indennità di famiglia, le disposizioni di cui di cui all'art. 12 del Regolamento per le competenze accessorio.

Le nuove misure dell'indennità di famiglia sono nominali, essendo in esse compreso l'aumento del 10% stabilito dalla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, l'aliquota di aumento del 40% stabilita dal Regio decreto legge 24 marzo 1941-XIX, n. 263, e l'aumento disposto con la presente.

Le indennità di famiglia sono soggette alle riduzioni sancite dal Regio decreto legge 14 aprile 1934, n. 561, in ordine alla popolazione.

1481

- 4 -

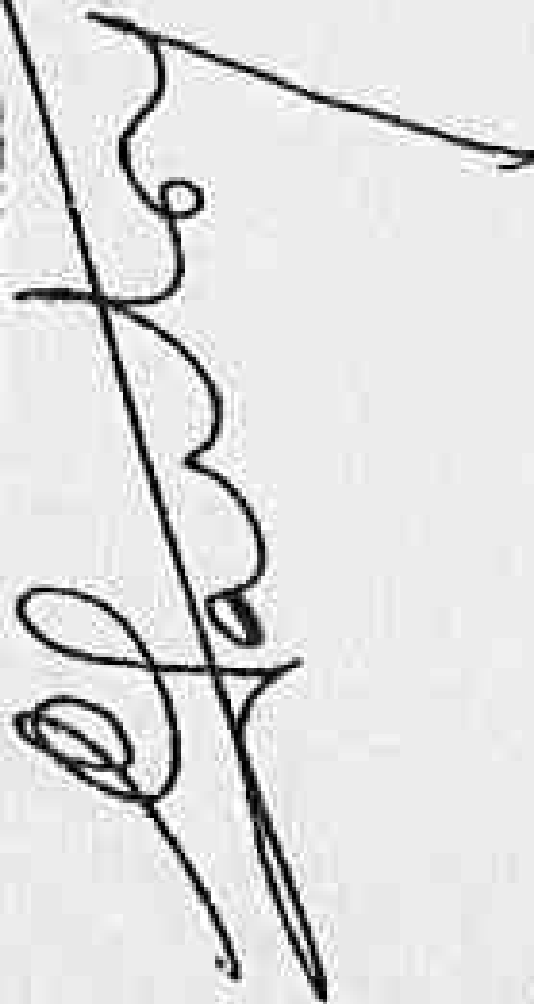
lazione legale del comune di residenza.

Nelle distinte individuali delle retribuzioni, mod. C.S. 620, l'assegno temporaneo di guerra dovrà esporsi alla colonna 6 della distinta A o alla colonna 4 della distinta C, intestate "Assegno ad personam" (ex-indennità di residenza).

Si autorizza a dar corso ai provvedimenti come sopra disposti, invitando le Direzioni di Ispettorato o di Sede autonome ad accertarsi della retta applicazione delle disposizioni.

Si accusi ricevuta della presente.

IL DIRETTORE GENERALE



—

Si autorizza a dar corso ai provvedimenti come sopra disposti, invitando le Direzioni di Ispettorato o di Sede autonome ad accertarsi della retta applicazione delle disposizioni.

—

Si accusi ricevuta della presente.

IL DIRETTORE GENERALE



4930

Allegato n. 5



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEL PERSONALE

n. 65
1943

Roma, 24 luglio 1943-XXI

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Miglioramenti economici di carattere temporaneo.

In applicazione del R.D.L. 8 luglio 1943-XXI n. 610 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1943-XXI recante: "Miglioramenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, a favore del personale statale in attività e quiescenza, e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico", il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la concessione ai dipendenti dell'Istituto, con effetto dal 1° luglio 1943-XXI e per la durata della guerra dei provvedimenti economici che seguono:

1°) Assegno temporaneo di guerra

- a) aumento dell'assegno temporaneo di guerra attualmente corrisposto al personale di ruolo e a contratto (dal grado 5° direttivo al 1°) a L. 2.570 annue lorde pari a L. 247,50 mensili lorde;

Roma, 24 luglio 1943-XXI

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Miglioramenti economici di carattere temporaneo.

In applicazione del R.D.L. 8 luglio 1943-XXI n. 610 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1943-XXI recante: "Miglioramenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, a favore del personale statale in attività e quiescenza, e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico", il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la concessione ai dipendenti dell'Istituto, con effetto dal 1° luglio 1943-XXI e per la durata della guerra dei provvedimenti economici che seguono:

1°) Assegno temporaneo di guerra

a) aumento dell'assegno temporaneo di guerra attualmente corrisposto al personale di ruolo e a contratto (dal grado 5° direttivo al 1°) a L. 2.070 annue lorde pari a L. 247,50 mensili lorde;

b) estensione dell'assegno temporaneo di guerra nella nuova misura di L. 247,50 mensili lorde ai funzionari appartenenti ai gradi dal 1° al 4°;

c) per il personale straordinario, provvisorio e salariato che percepisce una retribuzione inferiore alle L. 700 mensili lorde l'assegno temporaneo di guerra sarà calcolato come segue:

1°) 45% sulle prime L. 400 mensili lorde della retribuzione o, se penso;

2°) 22,50% sulla quota eccedente le L. 400 mensili lorde.

- 2 -

2o) Indennità di famiglia -

- a) aumento dell'indennità di famiglia corrisposta al personale straordinario e provvisorio fino a raggiungere l'importo di quella percepita dal personale di ruolo e a contratto nelle stesse condizioni di famiglia e di residenza;
- b) aumento dell'attuale misura del trattamento di famiglia per i funzionari dei gradi dal 1° al 4° fino a raggiungere l'importo del trattamento di famiglia corrisposto al personale di grado 5° e inferiori.

All'aggiornamento delle schede individuali delle retribuzioni (mod. C.S. 119) dovranno provvedere le dipendenti Sedi.

I provvedimenti suindicati non riguardano il personale tecnico (sanitario e legale) ad orario parziale.

Si trasmette, allegata alla presente, la tabella dell'indennità di famiglia spettante, con effetto dal 1° luglio 1943-XXI, a tutto indistintamente il personale (ruolo, contratto, aggiunto, straordinario e provvisorio).

Si invitano le Direzioni di Sedi a dare immediato corso ai provvedimenti sopra disposti, avvertendo che per le Sedi per le quali questa Direzione generale compila i ruoli mensili delle retribuzioni, provvederà il Servizio Ragioneria e Statistico Attuario ad inviare i fogli di autorizzazione relativi al pagamento degli arretrati.

Si accusi ricevuta della presente.

IL DIRETTORE GENERALE

[Signature]

mento di famiglia corrisposto al personale di grado 5° e inferiori.

All'aggiornamento delle schede individuali delle retribuzioni (mod. C.S. 119) dovranno provvedere le dipendenti Sedi.

I provvedimenti suindicati non riguardano il personale tecnico (sanitario e legale) ed orario parziale.

Si trasmette, allegata alla presente, la tabella dell'indennità di famiglia spettante, con effetto dal 1° luglio 1943-XXI, a tutto indistintamente il personale (ruolo, contratto, aggiunto, straordinario e provvisorio).

Si invitano le Direzioni di Sedi a dare immediato corso ai provvedimenti sopra disposti, avvertendo che per le Sedi per le quali questa Direzione generale compila i ruoli mensili delle retribuzioni, provvederà il Servizio Ragioneria e Statistico Attuario ad inviare i fogli di autorizzazione relativi al pagamento degli arretrati.

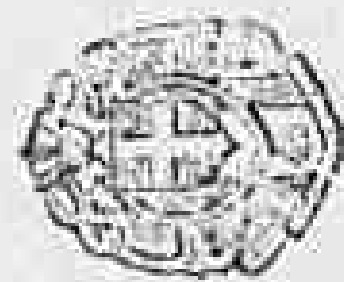
Si accusi ricevuta della presente.

IL DIRETTORE GENERALE

[Signature]

4593

Allegato n. 6



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEL PERSONALE

n. 103
1943

Roma, 29 agosto 1943

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Miglioramenti economici di carattere
temporaneo (R.D.L. 8.7. 1943 n. 610).

Tacendo seguito alla circolare n. 85 del 24 luglio u.s. si fa presente che l'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione dell'assegno stesso, concessi con decorrenza 1° luglio 1943 ai sensi dell'art. 1 del R.D. Legge 8 luglio 1943 n. 610, non sono cumulabili con l'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R.D.L. 16 dicembre 1942 n. 1498.

In dipendenza di ciò rimane escluso dal godimento delle concessioni anzidette il personale in servizio presso le Sedi dichiarate svolte che percepisce la relativa indennità giornaliera.

Per la pratica attuazione di quanto sopra si dispone che al personale appartenente ai gradi V e inferiori e al personale aggiunto, straordinario e provvisorio delle Sedi soggette a sfollamento sia dedotto dal-

Roma, 29 agosto 1943

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Miglioramenti economici di carattere
temporaneo (R.D.L. 8.7. 1943 n. 610).

Facendo seguito alla circolare n. 85 del 24 luglio u.s. si fa presente che l'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione dell'assegno stesso, concessi con decorrenza 1° luglio 1943 ai sensi dell'art. 1 del R.D. Legge 8 luglio 1943 n. 610, non sono cumulabili con l'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R.D.L. 16 dicembre 1942 n. 1498.

In dipendenza di ciò rimane escluso dal godimento delle concessioni anzidette il personale in servizio presso le Sedi dichiarate sfoliate che percepisce la relativa indennità giornaliera.

Per la pratica attuazione di quanto sopra si dispone che al personale appartenente ai gradi V e inferiori e al personale aggiunto, straordinario e provvisorio delle Sedi soggette a sfollamento già dedotto dall'indennità giornaliera l'aumento dell'assegno temporaneo di guerra concesso dal 1° luglio u.s., e al personale delle Sedi stesse, appartenente ai gradi IV e superiori, sia dedotta dall'indennità giornaliera l'assegno e la maggiorazione già concessi con effetto dalla data predetta.

Pertanto, si invitano le Sedi interessate a reincaassare le somme che fossero state indebitamente pagate per i mesi di luglio e agosto al personale dipendente, effettuandone il recupero in occasione del pagamento dell'indennità giornaliera di sfollamento dovuta per il mese di

./

settembre .

Si ritiene opportuno precisare che il minimo di L. 22 lorde deve essere comunque corrisposto anche se l'ammontare dell'indennità giornaliera dopo le deduzioni sopraindicate risultasse inferiore a L. 22.

Il frazionamento dell'assegno temporaneo di guerra o della maggiorazione va calcolato in trentesimi.

Per uniformità di criterio nel calcolo dell'assegno temporaneo di guerra e della relativa maggiorazione da parte della Sedi, alcune delle quali continuano a richiedere istruzioni e chiarimenti, questa Direzione generale ha provveduto a compilare un'apposita tabella, di cui si allega copia, indicante le varie misure dell'assegno stesso sulla base degli stipendi attualmente in vigore.

IL DIRETTORE GENERALE

U. M. M.

Il frazionamento dell'assegno temporaneo di guerra o della maggiorazione va calcolato in trentosimi.

Per uniformità di criterio nel calcolo dell'assegno temporaneo di guerra e della relativa maggiorazione da parte delle Sedi, alcune delle quali continuano a richiedere istruzioni e chiarimenti, questa Direzione Generale ha provveduto a compilare un'apposita tabella, di cui si allega copia, indicante le varie misure dell'assegno stesso sulla base degli stipendi attualmente in vigore.

IL DIRETTORE GENERALE

(F. Galli)

4926

== TABELLA DELL'ASSEGNO SUPPLEMENTO DI GUERRA ==

(Regi Decreti Legge n. 646 del 14.7.1941 e n. 610 dell' 8.7.1943)

Retribuzione annua lorda o Compenso mensile lordo	Assegno mensile maggiorato sile lordo del 125% al 10.7.1941	Assegno mensile maggiorato mensile lordo al 10.7.1943
<u>PERSONALE DI RUOLO A CONTR. E AGGIUNTO</u>		
L. 8.400 (massimo)	110,--	137,50
<u>PERSONALE DI SERVIZIO IN RUOLO E A CONTR.</u>		
L. 8.119,10 (stip. 5.5.710=Serv. attivo = 1.109,10)	107,55	134,35
<u>PERSONALE SUPPL. DI SERVIZIO AGG. E</u>		
L. 8.250,-- (stip. 7.425=Serv. att. 325,--)	108,75	135,33
" 8.112,50(" 7.301,25 " " 311,25)	107,60	134,50
" 9.057,50(" 7.251,75 " " 305,75)	107,14	133,92
" 7.390,--(" 6.831,-- " " 759,--)	103,25	129,06
<u>PERSONALE STRAORDINARIO E PROVVISORIO</u>		
Compenso mensile lordo L. 8.7,--	110,--	137,50
" " " 715,--	110,--	137,50
" " " 627,--	102,70	128,37
" " " 555,50	95,55	119,43
" " " 517,5-	91,70	114,62

Retribuzione annua lorda o Compenso mensile lordo	Assegno mensile lordo al 10.7.1941	Assegno mensile maggioraz. del 125% lordo al 10.7.1943	Assegno mensile lordo al 10.7.1943
<u>PERSONALE DI RUOLO A CONTR. E AGGIUNTO</u>			
L. 8.400 (massimo)	110,--	137,50	247,50
<u>PERSONALE DI SERVIZIO IN RUOLO E A CONTR.</u>			
L. 8.119,10 (stip. 7.5.710=Serv. attivo -- 1.409,10)	107,55	134,35	242,21
<u>PERSONAL SUPPL. DI SERVIZIO AGG. E</u>			
7.3.250,-- (stip. 7.425=Serv. att. 325,--)	208,75	135,33	244,58
" 8.112,50(" 7.301,25 " " 311,25)	107,60	134,50	242,10
" 8.057,50(" 7.251,75 " " 305,75)	107,14	133,92	241,06
" 7.590,--(" 6.831,-- " " 759,--)	103,25	129,06	232,31
<u>PERSONALE STRAORDINARIO E PROVVISORIO</u>			
Compenso mensile lordo L. 2.7,--	110,--	137,50	247,50
" " " " 715,--	110,--	137,50	247,50
" " " " 627,--	102,70	128,37	231,07
" " " " 555,50	95,55	119,43	214,93
" " " " 517,5-	91,70	114,52	206,22

4925

INDENNITA' DI FAMIGLIA DAL 1° LUGLIO 1943

FAMIGLIA A CARICO	INDEBITTA- NOMINALE BASE	COMUNI CON ABITANTI				
		più di	da	da	da	meno di
		500. 000	499.999	50.000 a	20.000 a	20.000
		Riduzione		10%	25%	40%
						50'
<u>Dal grado I al grado X e personale agg.to, strord. e provvis. di concetto, d'ordine e subalterno.</u>						
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	214,50	214,50	193,05	160,88	128,70	107,25
Moglie e 1 f.	260,50	280,50	252,45	210,38	168,30	140,25
" e 2 figli	354,75	354,75	319,28	266,07	212,85	177,37
" " 3	437,25	437,25	393,53	327,94	262,35	218,62
" " 4	528,--	528,--	475,20	396,--	316,80	264,--
" " 5	627,--	627,--	564,30	470,25	376,20	312,50
" " 6	734,25	734,25	660,83	550,69	440,55	367,12
" " 7	849,75	849,75	764,78	637,32	509,85	424,87
" " 8	973,50	973,50	876,15	730,13	584,10	486,75
" " 9	1.105,50	1.105,50	994,95	829,13	663,30	552,75
"						
<u>Gradi XI e XII e personale agg.to, strord. e provv. di serv.</u>						
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	165,--	165,--	148,50	123,75	99,--	82,50
Moglie e 1 f.	214,50	214,50	193,05	160,88	128,70	107,25
" " 2	272,25	272,25	245,03	204,19	163,35	136,12
" " 3	338,25	338,25	304,43	253,69	202,95	169,12
" " 4	412,50	412,50	371,25	309,38	247,50	206,25
" " 5	495,--	495,--	445,50	371,25	297,--	247,50
" " 6	585,75	585,75	527,18	439,32	351,45	292,37
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"						
"				</		

... di concetto, d'ordine e subalterno ...									
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	214,50	214,50	193,05	160,88	128,70	107,25			
Moglie e 1 f.	280,50	280,50	252,45	210,38	168,30	140,25			
" e 2 figli	354,75	354,75	319,28	266,07	212,85	177,37			
" 3 "	437,25	437,25	393,53	327,94	262,35	218,62			
" 4 "	528,--	528,--	475,20	396,--	316,80	264,--			
" 5 "	627,--	627,--	564,30	470,25	376,20	313,50			
" 6 "	734,25	734,25	660,83	550,69	440,55	367,12			
" 7 "	849,75	849,75	764,78	637,32	509,85	424,87			
" 8 "	973,50	973,50	876,15	730,13	584,10	486,75			
" 9 "	1.105,50	1.105,50	994,95	829,13	663,30	552,75			
Gradi XI e XII e personale agg.to, straordinario, e provv. di serv.									
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio	165,--	165,--	148,50	123,75	99,--	82,50			
Moglie e 1 f.	214,50	214,50	193,05	160,88	128,70	107,25			
" 2 "	272,25	272,25	245,03	204,19	163,35	136,12			
" 3 "	338,25	338,25	304,43	253,69	202,95	169,12			
" 4 "	412,50	412,50	371,25	309,38	247,50	206,25			
" 5 "	495,--	495,--	445,50	371,25	297,--	247,50			
" 6 "	585,75	585,75	527,18	439,32	351,45	292,37			
" 7 "	684,75	684,75	616,28	513,57	410,85	342,37			
" 8 "	792,--	792,--	712,80	594,--	475,20	396,--			
" 9 "	907,50	907,50	816,75	680,63	544,50	453,75			

4024



Istituto Nazionale Infortuni

Roma, 8 agosto 1944

DIREZIONE GENERALE

IL COMMISSARIO

SERVIZIO PERSONALE

UFFICIO

//

N 2123/C.G.

21.7.44

RISPOSTA ALLA LETTERA DEL

N //

UFFICIO

//

OGGETTO

- COMUNICAZIONE -

ALLEGATI

-27-

HEAD QUARTERS

ALLIED CONTROL COMMISSION

LABOR SUB - COMMISSION

APO 394

(Prov.

R O M E

In esito al contenuto della circolare a mar-
gine si comunicano le notizie richieste e si allegan-
no le disposizioni relative:

A) Stipendio base lordo attuale

Si premette che le tabelle degli stipendi
sono tre e precisamente:

a) tabella degli stipendi del personale di
ruolo e a contratto (all. n. 1);

b) tabella degli stipendi del personale ag-
giunto (all. n. 2);

c) tabella delle retribuzioni del personale
straordinario e provvisorio (all. n. 3).

Nelle cifre indicate nelle predette tabelle
non è compreso l'aumento provvisorio concesso con
l'ordine n. 5 del 13 giugno 1944 dall'A.M.G.

B) Supplemento di servizio attivo

Nella tabella A) (personale di ruolo e a
contratto) è indicato sotto lo stipendio anche
il supplemento di servizio attivo.

Nella tabella b) (personale aggiunto) è in-
dicato sotto lo stipendio anche il supplemento

di servizio attivo.

(Prov.

R O M E

SERVIZIO PERSONALE

UFFICIO //

N 2123/C.G.

RISPOSTA ALLA LETTERA DEL 21.7.44

N //

UFFICIO //

OGGETTO

- COMUNICAZIONE -

ALLEGATI

-27-

In esito al contenuto della circolare a mar-
gine si comunicano le notizie richieste e si allega=
no le disposizioni relative:

A) Stipendio base lordo attuale

Si premette che le tabelle degli stipendi
sono tre e precisamente:

- a) tabella degli stipendi del personale di
ruolo e a contratto (all. n. 1);
- b) tabella degli stipendi del personale ag=
giunto (all. n. 2);
- c) tabella delle retribuzioni del personale
straordinario e provvisorio (all. n. 3).

Nelle cifre indicate nelle predette tabelle
non è compreso l'aumento provvisorio concesso con
l'ordine n. 5 del 13 giugno 1944 dall'A.M.G.

B) Supplemento di servizio attivo

Nella tabella A) (personale di ruolo e a
contratto) è indicato sotto lo stipendio anche
il supplemento di servizio attivo.

Nella tabella b) (personale aggiunto) è in=
dicato sotto lo stipendio anche il supplemento
di servizio attivo.

Nella tabella c) (personale strordinaria=
rio e provvisorio) non è indicato il suppl=
mento di servizio attivo in quanto non esiste
e le retribuzioni indicate nella tabella stessa

4923

devono quindi ritenersi comprensive di detto supplemento.

C) Assegno temporaneo di guerra

Tale assegno fu concesso al personale dell'Istituto il 1° luglio 1941.

In un primo tempo l'assegno stesso fu concesso al personale dal grado 5° e successivi ed a tutto il personale aggiunto, straordinario e provvisorio. Dal 1° luglio 1943 l'assegno temporaneo di guerra fu esteso anche ai primi quattro gradi della gerarchia dell'Istituto.

Si allegano le seguenti circolari concernenti l'argomento in parola:

- | | | | | |
|----|--------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
| a) | circolare n. | $\frac{57}{1941}$ | (2230/C.G.) | del 12 agosto 1941 - (all. n. 4) |
| b) | " | $\frac{85}{1943}$ | (2230/C.G.) | " 24 luglio 1943 - (all. n. 5) |
| c) | " | $\frac{103}{1943}$ | (2230/C.G.) | " 29 agosto 1943 - (all. n. 6) |

D) Aggiunta di famiglia

Si allega la tabella delle indennità di famiglia in vigore al 1° luglio 1943 (all. n. 7).

E) Indennità di bombardamento

Come è noto l'indennità di bombardamento viene corrisposta al personale che risiede nelle sedi sottoposte a bombardamento aereo.

L'indennità viene concessa per la durata di sessanta giorni a decorrere dal giorno dell'ultima offesa aerea e si rinnova per uguale periodo ogni qualvolta si ripete l'offesa aerea. Continua oltre questo termine per gli ammortati che hanno la famiglia sfollata.

Come risulta dalle disposizioni contenute nelle circolari

In un primo tempo l'assegno stesso fu concesso al personale dal grado 5° e successivi ed a tutto il personale aggiunto, straordinario e provvisorio. Dal 1° luglio 1943 l'assegno temporaneo di guerra fu esteso anche ai primi quattro gradi della gerarchia dell'Istituto.

Si allegano le seguenti circolari concernenti l'argomento in parola:

- a) circolare n. 67 (2230/C.G.) del 12 agosto 1941 - (all. n. 4)
1941
- b) " " 85 (2230/C.G.) " 24 luglio 1943 - (all. n. 5)
1943
- c) " " 103 (2230/C.G.) " 29 agosto 1943 - (all. n. 6)
1943

D) Aggiunta di famiglia

Si allega la tabella delle indennità di famiglia in vigore al 1° luglio 1943 (all. n. 7).

E) Indennità di bombardamento

Come è noto l'indennità di bombardamento viene corrisposta al personale che risiede nelle sedi sottoposte a bombardamento aereo.

L'indennità viene concessa per la durata di sessanta giorni a decorrere dal giorno dell'ultima offesa aerea e si rinnova per uguale periodo ogni qualvolta si ripete l'offesa aerea. Continua oltre questo termine per gli ammortati che hanno la famiglia sfollata.

Come risulta dalle disposizioni contenute nelle circolari n. 6/1943 (2267 C.G.) del 20 gennaio 1943 (all. n/ 8) e n. 2287 C.G. del 24 maggio 1943 (all. n. 9) l'indennità giornaliera di bombardamento è raggugliata ad un terzo della diaria di missione, aumentata della metà dell'indennità giornaliera di famiglia.

Si richiama al riguardo la circolare n. 103/1943 del 29 agosto 1943 (all. n. 6) con la quale fu comunicato agli uffici di

2)

pendenti che l'indennità giornaliera di bombardamento per i funzionari dal 1° al 4° grado viene decurtata dell'intero assegno temporaneo di guerra in ragione di L. 8,25 giornaliere lorde ($L. 247,50 : 30 = L. 8,25$) in quanto i funzionari appartenenti ai predetti gradi non percepivano tale assegno anteriormente al 1° luglio 1943; mentre per il personale dal grado 5° in poi l'indennità predetta veniva decurtata della maggiorazione apportata alla data del 1.7.1943 in ragione di L. 4,58 giornaliere lorde ($L. 137,50 : 30 = L. 4,58$).

Si ritenne opportuno togliere l'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione di esso dall'indennità giornaliera di bombardamento per semplificazioni contabili in quanto l'assegno temporaneo di guerra fa parte integrante della retribuzione, mentre l'indennità giornaliera di bombardamento oltre ad essere corrisposta a parte e somamente al personale in servizio presso le Sedi bombardate non ha carattere di continuità ed è quindi soggetta a delle limitazioni.

F) Premio di operosità e di presenza

E' stato concesso dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto il 1° agosto 1942 nelle misure indicate nella circolare n.138/1942 del 27 novembre 1942 (all. n. 10).

G) Gratifiche periodiche

L'art. 18 del vigente regolamento per le competenze accessorie dispone che, in sede di approvazione del bilancio, il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore generale, può attribuire speciali gratificazioni al personale che si sia distinto per particolare diligenza, attività ed operosità.

Tale particolare disposizione è stata, peraltro, estesa dall'anno 1935 in poi a tutto indistintamente il personale dell'Istituto mediante l'erogazione in suo favore di una ¹⁹²² ~~più~~ mensilità

di retribuzione.

Per l'esercizio dell'anno 1942 fu corrisposta nel 1943 al personale, in considerazione dell'aumentato costo della vita, una mensilità e mezzo al personale in servizio presso le Sedi non bombardate, e di due mensilità al personale in servizio presso Sedi bombardate.

Nel corrente anno la gratifica per l'esercizio 1943, è stata aumentata, sempre in relazione alle anormali condizioni di vita, a due mensilità di retribuzione.

H) Tredicesima mensilità

In conformità delle disposizioni contenute nell'art. 14 del vigente Regolamento per il personale viene corrisposta a tutto il personale, alla fine di ogni anno, una mensilità di retribuzione, oltre quella normale.

Tale mensilità viene corrisposta in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell'anno.

Le assenze per malattie fino ad un massimo di tre mesi in un anno si considerano come servizio prestato.

Per disposizione del Direttore generale detta mensilità può essere tolta o ridotta a quegli impiegati cui siano state inflitte punizioni o che abbiano dato motivo a lagnanze. (V.estratto dal Regolamento del personale, all. n. 11).

I) Compensi vari

In merito all'oggetto di cui sopra si fa presente:

- a) che ai direttori di sede viene corrisposta mensilmente una indennità di carica nella misura indicata nella circolare n. 23/1943 del 10 marzo 1943 (all. n. 12).

La disposizione trae origine dall'art. 14 del vigente Regolamento per le competenze accessorie.

- b) che agli ispettori Compartimentali cui sono attribuite mansioni di sorveglianza e di responsabilità di un gruppo di Sedi viene corri-

3)

- sposto un assegno mensile che va da un massimo di L. 1.250 ad un minimo di L. 500 mensili lorde (art.15 del vigente Regolamento per il personale)
- c) che ai dirigenti di servizio e di ufficio viene corrisposto uno speciale assegno individuale che va da un massimo di L.1.250 ad un minimo di L.500 mensili lorde (art.15 del vigente Regolamento per il personale;
- d) che agli impiegati investiti di mansioni superiori al grado ricoperto viene corrisposto un assegno che va da un massimo di L.500 ad un minimo di L. 150 mensili lorde (art.15 del vigente Regolamento per il personale); (vedi copia art.15 del Regolamento per il personale) all. n.13;
- e) che ai cassieri delle Sedi viene corrisposto uno speciale assegno che va da un massimo di L.100 ad un minimo di L. 33,33 mensili lorde;
- f) che ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.16 del vigente Regolamento per le competenze accessorie gli autisti, infermieri, portieri e ciclisti viene corrisposto un assegno che non può superare le L.150 per gli autisti, le L. 100 per gli infermieri, le L. 75 per i portieri e le L. 50,-per i ciclisti; (ved.art.16 all. n. 14);
- g) che agli impiegati degli uffici di Roma dal dicembre 1943 è periodicamente corrisposta "l'indennità di disagiata economia familiare"(equivalente alla indennità di disagiata residenza o di mensa concessa al personale di altri Istituti in Roma) nella misura fissa giornaliera di L. 20, 25, 30, 35, 40 a seconda della composizione della famiglia diretta dell'impiegato senza distinzione di grado.

L) Altri compensi corrisposti al personale

1°) Indennità di missione:

L'art. 1 del vigente Regolamento per le competenze accessorie dispone che al personale che si reca in missione fuori dell'abitua residenza sia concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, anche una indennità giornaliera (diaria).

./.

4821

La misura della diaria è quella stabilita dalla circolare n.115/1942 del 26 settembre 1942 (all. n. 15). Le diarie stesse sono ora maggiorate dell'aumento provvisorio del 70% di cui all'ordinanza 13.6.1944 dell'A.M.G. (v.estratto del Regolamento all. n. 15).

2°) Indennità di trasferimento (art. 7 del Regolamento per le competenze accessorie).
(V.estratto del Regolamento, all. n. 16).

Al personale trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute (viaggio, trasporto e addizionale del 10% sulle spese stesse) ed il pagamento delle indennità di trasferimento (diarie, una somma a stralcio per le persone di famiglia trasferite ed un assegno mensile non superiore a L.150 mensili per tre mesi).

Le competenze di trasferimento sono state aggiornate il 1° agosto 1942 con la circolare n. 95/1942 del 5 agosto 1942 (all. n. 17).

3°) Indennità di vestiario

Sofo al personale di servizio l'Istituto provvede a fornirlo della divisa.

Fornitura attualmente sospesa per cause di forza maggiore.

4°) Indennità di alloggio

A taluni funzionari che non abitano negli stabili dell'Istituto e che pagano elevati canoni di affitto viene corrisposta mensilmente una somma a titolo di parziale rimborso delle spese di alloggio.

(Circ. 2211/C.G. del 27.9.1940 - all. n.18).

m) Premi di nuzialità e di natalità

Sono stati istituiti dal Comitato esecutivo, dell'Istituto il 5 aprile 1935 e sono disciplinati dalle disposizioni con-

4)

tenute nelle circolari n. 1/1930 del 3 gennaio 1930 (all. n. 19) n. 23/1943 (2144 C.G.) del 25 febbraio 1942 (all. n. 20) e n. 20/1943 del 1° marzo 1943 (all. n. 21).

N) Lavoro straordinario

L'art. 9 del vigente Regolamento per le competenze accessorie dispone l'esecuzione di lavoro straordinario. (V. estratto art. 9 - all. n. 22).

Le misure dei compensi orari stabilite con la circolare n. 100/1943 del 26 agosto 1943 (all. n. 23); sono ora maggiorate del 70% di cui all'ordinanza del 13.6.1944 dell'A.M.G.

O) Eventuali modifiche di stipendio

Il 1° dicembre 1943 hli stipendi furono aumentati del 30% (ved. circ. 5/1944 del 7 gennaio 1944 - all. 24).

Tale aumento è peraltro ora assorbito da quello concesso (70%) dall'A.M.G. con decorrenza 1.6.1944.

P) Diritti vari

Non esiste alcuna disposizione nei riguardi di questo Istituto.

Q) Ritenute

Le retribuzioni del dipendente personale sono soggette alle seguenti ritenute:

a) ritenuta per fondo di previdenza calcolata sullo stipendio lordo nelle seguenti misure:

- 1) del 2,50% sugli stipendi del personale di ruolo e a contratto dal grado 1° al grado 10°;
- 2) del 2% sugli stipendi del personale di ruolo e a contratto dei gradi 11° e 12°;

- 3) del 5% sugli stipendi del personale aggiunto di concetto;
- 4) del 4% sugli stipendi del personale aggiunto impiegatizio e di servizio.

b) Ritenute per le assicurazioni sociali

- 1) Il personale di ruolo e a contratto che nel 1939 non superava le L. 1.500 mensili è soggetto all'assicurazione contro la tubercolosi. I contributi vanno da un massimo di L. 3,60 ad un minimo di L. 3,45 mensili (analogo contributo viene versato dall'Istituto);
- 2) Il personale aggiunto, straordinario e provvisorio è soggetto invece all'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione.

I contributi vanno da un massimo di L. 90,65 ad un minimo di L. 52,50 mensili (analogo contributo a carico dell'Istituto).

c) Ritenute per l'Ente di previdenza

La ritenuta è del 2,50% sulla retribuzione lorda percepita dal personale a qualunque grado o categoria appartenga.

l'1% è a carico del personale

l'1,50% è a carico dell'Istituto.

R) Mensilità di emergenza

Con circolare n. 105/1943 del 3 settembre 1943 (all. n. 25) furono autorizzate le Sedi dell'Istituto ad anticipare al dipendente personale, in caso di dichiarazione di stato di allarme o di emergenza, tre mensilità di retribuzione (stipendio, servizio attivo, assegno temporaneo di guerra, indennità di famiglia ed eventuali assegni di carica) al personale di ruolo e a contratto ed una mensilità di retribuzione al personale straordinario e provvisorio.

non è possibile, per ora, precisare il numero degli im-

5)

piegati che hanno ottenuto le predette mensilità perchè mancano i relativi dati delle dipendenti Sedi dell'Istituto.

Mentre la predetta circolare stabiliva che le somme anticipate dovevano essere restituite parte con la 13^a mensilità del mese di dicembre 1943 ed il residuo in dodici rate a partire dal 1° aprile 1944, l'Amministrazione dell'Istituto ha ritenuto invece soprassedere alla richiesta di restituzione delle somme anticipate.

La disposizione non è stata applicata uniformemente in tutte le Sedi specie quelle dell'Italia meridionale. Da alcune di esse le mensilità di emergenza non sono state corrisposte, altre avevano iniziato le ritenute che furono poi sospese, dal mese di aprile 1944 quando pervenne analoga disposizione del Governo Italiano, approvata dall'A.C.C. Disposizioni definitive dovranno regolarizzare con criterio uniforme tutta la materia.

R) Elenco numerico del personale dipendente.

Si trasmette l'elenco numerico del personale addetto alla Direzione generale ed alla Sede di Roma (all. n. 26). Non è possibile rimetterlo per le altre Sedi dell'Istituto perchè, per il momento, mancano dati ufficiali.

S) Regolamento organico

Si trasmette copia del Regolamento organico di questo Istituto e successive modificazioni (all. n. 27).

N.B. Non esiste differenza di trattamento qualitativa e quantitativa nei riguardi del personale addetto a Sedi diverse da Roma, ad eccezione della indennità di cui alla lettera g).

IL COMMISSARIO
(Avv. Leopoldo Ranucci)

Mani 4919

Allegato n. 2 ○

TABELLA
DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE AGGIUNTO

(in vigore dal 1° aprile ¹⁹⁴⁰~~1939~~ - ~~ANNO XVII~~)

PERSONALE AGGIUNTO

QUALIFICHE	AUMENTI	STIPENDI									
		NUMERO DI ANNI DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO									
		0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
SEGRETARI Serv. Att.	792	9.900 1.100	10.692 1.132	11.484 1.276	12.276 1.520	13.068 1.452	13.860 1.500	14.652 1.628	15.444 1.716	16.236 1.764	17.028 1.848
APPLICATI Serv. Att.	519,75	7.821 869	8.340,75 924,75	8.860,50 984,50	9.380,25 1.042,25	9.900 1.100	10.419,75 1.157,75	10.939,50 1.215,50	11.459,25 1.273,25	11.979 1.331	12.498 1.388
COMMESSI Serv. Att.	519,75	7.425 615	7.944,75 882,75	8.464,50 940,50	8.984,25 998,25	9.504 1.050	10.023,75 1.113,75	10.543,50 1.172,50	11.063,25 1.229,25	11.583 1.287	12.102 1.344
INFERMIERI AUTISTI Serv. Att.	470,25	6.831 759	7.301,25 811,25	7.771,50 863,50	8.241,75 915,75	8.712 968	9.182,25 1.020,25	9.652,50 1.072,50	10.122,75 1.124,75	10.593 1.177	11.063 1.229
FATTORINI INFERMIERE Serv. Att.	420,75	6.831 759	7.251,75 805,75	7.672,50 852,50	8.093,25 899,25	8.514 946	8.934,75 992,75	9.355,50 1.043,50	9.776,25 1.086,25	10.197 1.133	10.617 1.189

N. B. — Gli stipendi indicati nella presente tabella sono al lordo di ritenuta per imposta di ricchezza mobile, di imposta complementare e addizionale, n.

Un decimo degli stipendi sopraindicati deve essere imputato a supplemento di servizio attivo.

PERSONALE AGGIUNTO

STIPENDI

NUMERO DI ANNI DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO											
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
10.692	11.484	12.276	13.068	13.860	14.652	15.444	16.236	17.028	17.820	18.612	19.404
1.100	1.270	1.374	1.452	1.520	1.588	1.656	1.724	1.792	1.860	1.928	2.000
8.340,75	8.860,50	9.380,25	9.900,00	10.419,75	10.939,50	11.459,25	11.979,00	12.498,75	13.018,50	13.538,25	14.058,00
926,75	984,50	1.042,25	1.100,00	1.157,75	1.215,50	1.273,25	1.331,00	1.388,75	1.446,50	1.504,25	1.562,00
7.910,75	8.464,50	8.986,25	9.504,00	10.023,75	10.542,50	11.061,25	11.580,00	12.098,75	12.617,50	13.136,25	13.655,00
882,75	940,50	998,25	1.056,00	1.113,75	1.172,50	1.229,25	1.287,00	1.344,75	1.402,50	1.460,25	1.518,00
7.509,25	7.771,50	8.241,75	8.712,00	9.182,25	9.652,50	10.122,75	10.593,00	11.063,25	11.533,50	12.003,75	12.474,00
811,25	863,50	915,75	968,00	1.020,25	1.072,50	1.124,75	1.177,00	1.229,25	1.281,50	1.333,75	1.386,00
7.251,75	7.672,50	8.093,25	8.514,00	8.934,75	9.355,50	9.776,25	10.197,00	10.617,75	11.038,50	11.459,25	11.880,00
805,75	852,50	899,25	946,00	992,75	1.039,50	1.086,25	1.133,00	1.179,75	1.226,50	1.273,25	1.320,00

ente tabella sono al lordo di ritenuta per imposta di ricchezza mobile, di imposta complementare e addizionale, nonché di ritenuta per fondo di previdenza.

Indicati deve essere imputato a supplemento di servizio attivo.

ALLEGATO n.3- PERSONALE STRAORDINARIO E PROVVISORIO -

---oOo---

PROSPETTO DELLE RETRIBUZIONI MENSILIDI CONCETTO :

<u>Laureati</u>	£. 847.- mensili lorde
<u>Diplomati</u>	" 715.- " "
<u>D'ORDINE</u> :	" 627.- " "
<u>SUBALTERNO</u> : (commessi)	" 555,50 " "
<u>DI SERVIZIO</u> :	" 517.-- " "

N.B. - Sulle predette retribuzioni deve essere applicato
l'aumento provvisorio concesso dall'A.M.G. -

4510

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4916

Allegato n. 1

TABELLA

DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO E A CONTRATTO

(in vigore al 1° aprile 1940)

GRADI - QUALIFICHE						Gradi	AUMENTI
Personale Amministrativo		Personale Tecnico					
		Legali	Sanitari	Ingegneri			
I Categoria (Personale direttivo)							
1	Vice direttore generale - Ispettore generale - Ragioniere generale	5 N. dei posti	Consulente legale generale	Consulente medico generale		1°	3.300
2	Direttore di servizio - Ispettore superiore	8	Consulente legale superiore	Consulente medico superiore	Ingegnere capo	2°	2.310,-
3	Direttore di ufficio - Direttore di 1ª classe	22	Consulente legale di 1ª classe	Consulente medico di 1ª classe	Ingegnere di 1ª classe	3°	2.090,-
4	Capo ufficio - Direttore di 2ª classe	25	Consulente legale di 2ª classe	Consulente medico di 2ª classe	Ingegnere di 2ª classe	4°	1.870,-
5	Sotto capo ufficio - Direttore di 3ª classe		Sostituto consulente legale	Sostituto consulente medico	Ingegnere di 3ª classe	5°	1.650,-
II Categoria (Personale di concetto)							
5bis	Segretario - Ispettore di 1ª classe		Avvocato di 1ª classe Procuratore di 1ª cl.	Medico di 1ª classe	Ingegnere aggiunto di 1ª cl. Geometra di 1ª cl.	5° bis	1.430,-
6	Segretario - Ispettore di 2ª classe		Avvocato di 2ª classe Procuratore di 2ª cl.	Medico di 2ª classe	Ingegnere aggiunto di 2ª cl. Geometra di 2ª cl.	6°	1.155,-
7	Segretario - Ispettore di 3ª classe				Geometra di 3ª classe	7°	800,-
III Categoria (Personale d'ordine)							
7bis	Applicato di 1ª classe				Disegnatore di 1ª cl.	7° bis	880,-
8	Applicato di 2ª classe				Disegnatore di 2ª cl.	8°	545,-
9	Applicato di 3ª classe				Disegnatore di 3ª cl.	9°	577,50
IV Categoria (Personale subalterno e di servizio)							
10	Commesso - Capo usciere			Operatore radiologo	Assistente ai lavori	10°	577,50
11	Autista - Usciere di 1ª classe			Infermiere		11°	522,50
12	Usciere di 2ª classe - Fattorino			Infermiera		12°	477,50

N.B. - Gli stipendi in

Personale Tecnico		Gradi	AUMENTI	STIPENDI											
Sanitari	Ingegneri			INIZIALE						DOPO 3 ANNI					
		1°	3.300	52.800 - 5.082 -						56.100 - 5.082 -					
				NUMERO DI ANNI DI ANZIANITA DI SERVIZIO											
				0	3	6	9	12	15	18	21	24			
Consulente medico generale		2°	2.310,-				31.570 - 4.517,00	33.880 - 4.712,00	36.190 - 4.897,20	38.500 - 5.082,-	40.810 - 5.267,20	43.120 - 5.452,40			
Consulente medico di 1ª classe	Ingegnere di 1ª classe	3°	2.090,-			25.740,- 3.661,20	27.530,- 3.846,40	29.320,- 4.031,60	32.010,- 4.216,80	34.100,- 4.402,-	36.190,- 4.587,20	38.180,- 4.772,40			
Consulente medico di 2ª classe	Ingegnere di 2ª classe	4°	1.870,-		20.295,- 3.015,00	22.105,- 3.200,20	24.035,- 3.385,40	25.905,- 3.570,60	27.775,- 3.755,80	29.645,- 3.941,00	31.515,- 4.126,20	33.385,- 4.311,40			
Sostituto consulente medico	Ingegnere di 3ª classe	5°	1.650,-	15.400,- 3.134,-	17.050,- 3.320,-	18.700,- 3.505,20	20.350,- 3.690,40	22.000,- 3.875,60	23.650,- 4.060,80	25.300,- 4.246,-	26.950,- 4.431,20	28.600,- 4.616,40			
to)															
Medico di 1ª classe	Ingegnere aggiunto di 1ª cl. Geometra di 1ª cl.	5° bis	2.430,-			17.050,- 3.320,-	18.480,- 3.505,40	19.910,- 3.690,60	21.340,- 3.875,80	22.770,- 4.061,00	24.200,- 4.246,20	25.630,- 4.431,40			
Medico di 2ª classe	Ingegnere aggiunto di 2ª cl. Geometra di 2ª cl.	6°	1.155,-		14.080,- 2.950,-	15.235,- 3.135,20	16.390,- 3.320,40	17.545,- 3.505,60	18.700,- 3.690,80	19.855,- 3.876,00	21.010,- 4.061,20	22.165,- 4.246,40			
	Geometra di 3ª classe	7°	880,-	14.660,- 2.145,00	16.540,- 2.330,20	18.420,- 2.515,40	20.300,- 2.700,60	22.180,- 2.885,80	24.060,- 3.071,00	25.940,- 3.256,20	27.820,- 3.441,40	29.700,- 3.626,60			
e)															
	Disegnatore di 1ª cl.	7° bis	880,-			13.410,- 2.815,00	14.300,- 2.900,20	15.180,- 2.985,40	16.060,- 3.070,60	16.940,- 3.156,00	17.820,- 3.241,20	18.700,- 3.326,40			
	Disegnatore di 2ª cl.	8°	715,-		10.835,- 2.275,00	11.550,- 2.460,20	12.265,- 2.645,40	12.980,- 2.830,60	13.695,- 2.915,80	14.410,- 3.001,00	15.125,- 3.186,20	15.840,- 3.371,40			
	Disegnatore di 3ª cl.	9°	577,50	9.570,- 2.090,00	10.147,50 2.150,00	10.725,- 2.210,20	11.302,50 2.270,40	11.880,- 2.330,60	12.457,50 2.410,80	13.035,- 2.491,00	13.612,50 2.651,20	14.190,- 2.811,40			
li servizio)															
Operatore radiologo	Assistente ai lavori	10°	577,50	8.250,- 1.782,00	8.827,50 1.842,20	9.405,- 1.902,40	9.982,50 1.962,60	10.560,- 2.022,80	11.137,50 2.183,00	11.715,- 2.243,20	12.292,50 2.403,40	12.870,- 2.563,60			
Infermiere		11°	512,50	7.810,- 1.640,00	8.332,50 1.700,20	8.855,- 1.760,40	9.377,50 1.820,60	9.900,- 1.880,80	10.422,50 1.941,00	10.945,- 2.001,20	11.467,50 2.161,40	11.990,- 2.281,60			
Infermiera		12°	467,50	6.710,- 1.400,00	7.177,50 1.500,20	7.645,- 1.600,40	8.112,50 1.700,60	8.580,- 1.800,80	9.047,50 1.898,00	9.515,- 1.998,20	9.982,50 2.098,40	10.450,- 2.198,60			

N.B. - Gli stipendi indicati nella presente tabella sono al lordo di ritenuta per imposta di ricchezza mobile e di imposta completa.

STIPENDI

INIZIALE

52.800.-
5.082.-

DOPO 3 ANNI

56.100.-
5.082.-

DOPO 6 ANNI

59.400.-
5.082.-

NUMERO DI ANNI DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO

0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
			31.570.- 4.527,00	33.880.- 4.712,00	36.190.- 4.897,00	38.500.- 5.082,00	40.810.- 5.267,00	43.120.- 5.452,00	45.430.- 5.637,00	47.740.- 5.822,00	50.050.- 6.007,00	52.360.- 6.192,00
		25.740.- 3.612,00	27.830.- 3.797,00	29.920.- 3.982,00	32.010.- 4.167,00	34.100.- 4.352,00	36.190.- 4.537,00	38.280.- 4.722,00	40.370.- 4.907,00	42.460.- 5.092,00	44.550.- 5.277,00	46.640.- 5.462,00
	20.295.- 3.025,00	22.165.- 3.210,00	24.035.- 3.395,00	25.905.- 3.580,00	27.775.- 3.765,00	29.645.- 3.950,00	31.515.- 4.135,00	33.385.- 4.320,00	35.255.- 4.505,00	37.125.- 4.690,00	38.995.- 4.875,00	40.865.- 5.060,00
15.400.- 2.234,00	17.050.- 2.420,00	18.700.- 2.605,00	20.350.- 2.790,00	22.000.- 2.975,00	23.650.- 3.160,00	25.300.- 3.345,00	26.950.- 3.530,00	28.600.- 3.715,00	30.250.- 3.900,00	31.900.- 4.085,00	33.550.- 4.270,00	35.200.- 4.455,00
		17.050.- 2.420,00	18.480.- 2.605,00	19.910.- 2.790,00	21.340.- 2.975,00	22.770.- 3.160,00	24.200.- 3.345,00	25.630.- 3.530,00	27.060.- 3.715,00	28.490.- 3.900,00	29.920.- 4.085,00	31.350.- 4.270,00
	11.080.- 1.633,00	12.235.- 1.818,00	13.390.- 1.999,00	14.545.- 2.184,00	15.700.- 2.369,00	16.855.- 2.554,00	18.010.- 2.739,00	19.165.- 2.924,00	20.320.- 3.109,00	21.475.- 3.294,00	22.630.- 3.479,00	23.785.- 3.664,00
14.660.- 2.145,00	16.540.- 2.330,00	18.420.- 2.515,00	20.300.- 2.700,00	22.180.- 2.885,00	24.060.- 3.070,00	25.940.- 3.255,00	27.820.- 3.440,00	29.700.- 3.625,00	31.580.- 3.810,00	33.460.- 3.995,00	35.340.- 4.180,00	37.220.- 4.365,00
		13.420.- 1.910,00	14.300.- 2.095,00	15.180.- 2.280,00	16.060.- 2.465,00	16.940.- 2.650,00	17.820.- 2.835,00	18.700.- 3.020,00	19.580.- 3.205,00	20.460.- 3.390,00	21.340.- 3.575,00	22.220.- 3.760,00
	10.835.- 1.575,00	11.550.- 1.760,00	12.265.- 1.945,00	12.980.- 2.130,00	13.695.- 2.315,00	14.410.- 2.500,00	15.125.- 2.685,00	15.840.- 2.870,00	16.555.- 3.055,00	17.270.- 3.240,00	17.985.- 3.425,00	18.700.- 3.610,00
9.570.- 1.400,00	10.147,50 1.585,00	10.725.- 1.770,00	11.302,50 1.955,00	11.880.- 2.140,00	12.457,50 2.325,00	13.035.- 2.510,00	13.612,50 2.695,00	14.190.- 2.880,00	14.767,50 3.065,00	15.345.- 3.240,00	15.922,50 3.425,00	16.500.- 3.590,00
		10.835.- 1.575,00	11.550.- 1.760,00	12.265.- 1.945,00	12.980.- 2.130,00	13.695.- 2.315,00	14.410.- 2.500,00	15.125.- 2.685,00	15.840.- 2.870,00	16.555.- 3.055,00	17.270.- 3.240,00	17.985.- 3.425,00
8.250.- 1.225,00	8.827,50 1.410,00	9.405.- 1.595,00	9.982,50 1.780,00	10.560.- 1.965,00	11.137,50 2.150,00	11.715.- 2.335,00	12.292,50 2.520,00	12.870.- 2.700,00	13.447,50 2.885,00	14.025.- 3.070,00	14.602,50 3.255,00	15.180.- 3.425,00
7.810.- 1.140,00	8.332,50 1.325,00	8.855.- 1.510,00	9.377,50 1.695,00	9.900.- 1.880,00	10.422,50 2.065,00	10.945.- 2.250,00	11.467,50 2.435,00	11.990.- 2.620,00	12.512,50 2.805,00	13.035.- 2.990,00	13.557,50 3.175,00	14.080.- 3.360,00
6.710.- 1.040,00	7.177,50 1.240,00	7.645.- 1.425,00	8.112,50 1.610,00	8.580.- 1.795,00	9.047,50 1.980,00	9.515.- 2.165,00	9.982,50 2.350,00	10.450.- 2.530,00	10.917,50 2.715,00	11.385.- 2.890,00	11.852,50 3.075,00	12.320.- 3.250,00

I dati indicati nella presente tabella sono al lordo di ritenuta per imposta di ricchezza mobile e di imposta complementare, nonché di ritenuta per fondo di previdenza.

1515